

**L'ENTE NEL DOPPIO BINARIO PUNITIVO.  
NOTE SULLA CONFIGURAZIONE METAINDIVIDUALE  
DEI DOPPI BINARI SANZIONATORI (\*)**

di Andrea Francesco Tripodi

*L'analisi ha ad oggetto il fenomeno dei doppi binari sanzionatori riguardanti gli enti collettivi nella prospettiva del ne bis in idem europeo. Alla sottolineatura delle peculiarità che connotano i modelli sanzionatori adottati in materia di abusi di mercato e in campo fiscale segue una riflessione ispirata ai parametri del test di connessione di matrice europea.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'attuale volto del *ne bis in idem* europeo nel dialogo tra le Corti: un quadro di sintesi. – 3. Il passaggio dall'*individuo* all'*ente collettivo* nell'ambito degli abusi di mercato. – 4. La duplice posizione dell'ente in materia fiscale. – 4.1. Strumenti risolutivi "a valle" alternativi al *ne bis in idem* europeo. – 4.2. Strumenti risolutivi "a monte". – 5. Test di connessione e doppio binario punitivo *metaindividuale*: spunti di riflessione. – 5.1. La *sanzione integrata* per l'ente.

## 1. Premessa.

Una delle costanti del dibattito giuridico attuale è la condizione di precarietà che interessa i sistemi sanzionatori "a doppio binario". In particolare, quelli che vedono convergere sullo stesso fatto una sanzione penale e una amministrativa.

La questione è emersa nella giurisprudenza convenzionale sul piano del diritto fondamentale al *ne bis in idem* (processuale) e ha conosciuto un singolare sviluppo che ne ha reso plastici i tratti di problematicità anche, e non solo, nella prospettiva della proporzionalità sanzionatoria.

Posta l'indiscussa riferibilità della garanzia agli enti collettivi<sup>1</sup>, nonché la presenza di doppi binari per così dire *metaindividuali*, prima di prefigurare la piena corrispondenza con la vicenda che ha coinvolto quelli insistenti sulla persona fisica, occorre chiedersi se e come le specificità "ontologiche" della *societas* possano interferire sull'inquadramento della figura.

---

(\*) Contributo destinato alla pubblicazione negli *Studi in onore di Antonio Fiorella*.

<sup>1</sup> Sull'estensione delle garanzie convenzionali agli enti collettivi, tenuto conto dei richiami della Carta ai diritti della *societas* e delle prerogative da ritenersi coesenziali alla natura umana, si vedano nella letteratura italiana, MAZZACUVA FED. (2020), p. 123 ss.; CONSULICH (2019), p. 25 ss.; FIORELLA e SELVAGGI (2018), p. 77 ss.; AA.VV. (2018). Nella letteratura straniera, OLIVER (2015), p. 676 ss.; EMBERLAND (2006), p. 112 ss.; DIGNAM e ALLEN (2000), pp. 173-174.

## 2. L'attuale volto del *ne bis in idem* europeo nel dialogo tra le Corti: un quadro di sintesi.

È opinione comune che l'approccio *sintomatologico* delle corti europee, fondato sulla ricorrenza di una serie di indici ovvero di requisiti dimostrativi della conformità del doppio binario sanzionatorio alla garanzia, finisca per sfumare la questione del *ne bis in idem* in una faccenda soprattutto di *proporzione* sanzionatoria, la quale peraltro rimanda a una logica di per sé estranea a quella di natura processuale ispiratrice del principio per come plasmato nei testi europei<sup>2</sup>.

Se, infatti, la giurisprudenza convenzionale *ante A e B. c. Norvegia* trasmetteva una sorta di intransigente automatismo quanto agli esiti della verifica di conformità del doppio binario – *id est*, in presenza di due procedimenti sullo stesso fatto storico, una volta ricondotta la sanzione amministrativa nel perimetro della *matière pénale*, non sarebbe stato possibile sfuggire alla censura –<sup>3</sup>, quella inaugurata dalla *Grande Chambre* con tale decisione<sup>4</sup>, a cui si è allineata pur con le proprie prerogative e talune divergenze la stessa Corte di giustizia<sup>5</sup>, colloca l'accertamento del *vulnus* alla garanzia in un contesto tipicamente e ampiamente valutativo<sup>6</sup>. Ciò è dimostrato dalla necessità di effettuare un *test* di connessione procedimentale (*in substance and time*) declinato su indici elastici, rispondente alla logica dell'*integrazione* tra procedimenti quale fattore di salvezza del doppio binario (perché escludente il *bis*). Tra questi indici campeggia quello della proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria, che nello stesso linguaggio della *Grande Chambre* riveste un peso prevalente (introdotto, com'è, nella decisione, da un significativo «*et, surtout*»<sup>7</sup>). Occorre cioè che la sanzione irrogata all'esito del procedimento che si conclude per primo sia presa in considerazione nell'altro – generalmente il procedimento penale –, in modo da assicurare la richiamata esigenza. Con l'effetto di riconoscere al giudice di quest'ultimo una sorta di potere salvifico: preservare il sistema da eventuali censure convenzionali, attraverso scelte "minimaliste" compiute in sede di commisurazione della pena.

---

<sup>2</sup> Il richiamo è agli artt. 4 Prot. 7, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).

<sup>3</sup> Si fa riferimento al periodo segnato in particolare dalla decisione Corte EDU, Sez. II, *Grande Stevens c. Italia*, 4.3.2014 (per la quale si veda, tra gli altri, D'ALESSANDRO (2014), p. 614; VIGANÒ (2014), p. 219), alla quale sono seguite altre pronunce di segno analogo (per tutte, Corte EDU, *Nykänen c. Finlandia*, 20.5.2014; Corte EDU, *Lucki Dev c. Svezia*, 27.11.2014; Corte EDU, *Kiiveri c. Finlandia*, 10.2.2015.) che ne hanno replicato il contenuto sebbene anche attraverso moduli argomentativi aggiuntivi, evocativi di quel profilo di integrazione procedimentale compiutamente rielaborato dalla Grande Camera in *A e B. c. Norvegia* (v. *infra*).

<sup>4</sup> Corte EDU, Grande Camera, *A e B. c. Norvegia*, 15.11.2016, per la quale si veda VIGANÒ (2016).

<sup>5</sup> Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20.3.2018, C-524/15 *Menci*; C-537/16, *Garlsson Real Estate e a. c. Consob*; C-596/16 e C-597/16, *Di Puma e Zecca c. Consob*, per le quali si rinvia a GALLUCCIO (2018); FELISATTI (2018), p. 137; RECCHIA (2018).

<sup>6</sup> Cfr. sul punto, BIN L. (2020), p. 25 ss.; MADIA (2020), p. 45 ss.; BARON (2019), p. 22 ss.; BASILE (2019), p. 136 ss.; SILVA (2019), p. 14; MAZZACUVA FR. (2017), cap. V;

<sup>7</sup> Corte EDU, *A. e B. c. Norvegia*, cit., §132.

La rappresentazione della questione nella sua versione attuale sarebbe però parziale quando non si tenesse conto della giurisprudenza convenzionale *post A e B. c. Norvegia*, che, di fronte a un diffuso e giustificato pessimismo circa le reali *chances* applicative del *ne bis in idem* affidate al carattere *flou* del *test*, ha in più occasioni ravvisato la violazione del principio, facendo leva *non* sul requisito della proporzionalità sanzionatoria, ritenuto in specie soddisfatto, bensì su altri parametri del *test* quali la *connessione temporale*, il *coordinamento sul piano probatorio*, la *complementarità teleologica* dei procedimenti<sup>8</sup>. Quasi a testimonianza di un possibile contrasto ideologico interno alla Corte di Strasburgo determinato dalla discussa decisione *A e B c. Norvegia*.

Nondimeno, i riflessi prodotti all'interno del nostro ordinamento si registrano sul piano del giudizio di proporzione e, in questa prospettiva, come confermato anche dall'unica iniziativa legislativa finora rinvenibile – la riformulazione dell'art. 187-terdecies t.u.f. –, sull'opera che il giudice può garantire nel commisurare – *rectius*, nel *compensare* (*tenendo conto* della sanzione amministrativa già irrogata) – la pena. Detto altrimenti, la “rassicurante” strada aperta – o, visto il séguito, che pareva aperta – dalla sentenza della *Grande Chambre* è stata nel nostro sistema immediatamente percorsa. Una strada, però, per molti versi impervia, irta di ostacoli riconducibili ai rischi di un *sindacato diffuso di proporzionalità*. Con l'interrogativo circa parametri e modalità attraverso le quali è possibile rendere proporzionata la risposta sanzionatoria complessiva, al quale la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla violazione del *ne bis in idem* convenzionale e eurounitario in un momento successivo alle ultime tappe evolutive della giurisprudenza europea, sta tentando di dare una prima risposta<sup>9</sup>.

### 3. Il passaggio dall'individuo all'ente collettivo nell'ambito degli abusi di mercato.

Il doppio binario sanzionatorio non risparmia gli enti. È noto come il cumulo amministrativo-penale adottato in materia di abusi di mercato rispetto alle persone fisiche e censurato dalla richiamata decisione *Grande Stevens c. Italia* sia stato simultaneamente replicato in relazione agli enti.

---

<sup>8</sup> Corte EDU, *Jóhannesson e a. c. Islanda*, 18.5.2017, con nota di VIGANÒ (2017), p. 2; Corte EDU, *Bjarni Armannsson c. Islanda*, 16.4.2019; Corte EDU, *Nodet c. Francia*, 6.6.2019, in *Dir. pen. cont.*, 17.6.2019, con nota di SCOLETTA (2019b); e, nonostante la prevalente focalizzazione sulla nozione di decisione definitiva, Corte EDU, *Grande Camera, Mihalache c. Romania*, 8.7.2019, con nota di CARERI (2019).

<sup>9</sup> In particolare, Cass. pen., sez. V, 21.6.2018, dep. 10.10.2018, n. 45829, in *Dir. pen. cont.*, 17.10.2018, con nota di MUCCIARELLI (2018); Cass. pen., Sez. V, 21.9.2018, dep. 31.10.2018, n. 49869, in *Cass. pen.*, 2019, 643, con nota di MADIA (2019); Cass. pen., sez. V, 9.11.2018, dep. 5.2.2019, n.5679 in *Giurisprudenza Penale Web*, 10.2.2019, con nota di ROCCATAGLIATA (2019). E ancora Cass. pen., Sez. V, 15.4.2019, dep. 27.9.2019, n. 39999, in *Giur. comm.*, 2020, 4, 728, con nota di BARON (2020) e in *Giur. it.*, 2020, 932 con nota di TRIPODI (2020); Cass. pen., sez. V, 22.11.2019, dep. 9.1.2020, n. 397; Cass. pen., Sez. II, 22.5.2018, dep. 24.9.2018, n. 41007, in *Cass. pen.*, 2019, 3030, con osservazioni di Cantalini; Cass., sez. trib. civ., 9.7.2018, dep. 30 ottobre 2018, n. 27564 in *Giur. comm.*, 6, 2019, 1318, con nota di MAIELLO N. M. (2019); nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 15.11.2018, dep. 1.2.2019, in *Dir. pen. cont.*, 15.3.2019, con nota di MUCCIARELLI (2019), “Doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato e *ne bis in idem*: prime ricadute pratiche dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica; e in *Giur. comm.*, 2020, 4, 934 con nota di MAZZACUVA FR. (2020).

Su questi ultimi grava una responsabilità da reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 25 *sexies* del d.lgs. n. 231 del 2001 (disposizione che, introdotta dall'art. 9 l. n. 62 del 2005, include tali delitti nel novero dei cd. reati presupposto della responsabilità configurata dallo stesso decreto) e una responsabilità da corrispondenti illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 187-*quinquies* t.u.f. (disposizione anch'essa plasmata dall'art. 9 l. n. 62 del 2005). Con sanzioni, da entrambi i lati, esclusivamente pecuniarie (a parte la confisca e la pubblicazione della sentenza ex art. 9 d.lgs. n. 231 del 2001).

Già prima dell'intervento riformatore del 2018 era da considerarsi assodato che con l'art. 187-*quinquies* t.u.f. si volesse riproporre lo schema della responsabilità diretta dell'ente inaugurato dalla rivoluzionaria normativa contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2001<sup>10</sup>, secondo quanto peraltro denotato dai rinvii a questa – impliciti (come il richiamo del comma 1 all'interesse e al vantaggio della *societas* unitamente all'indicazione dei soggetti che ne impegnano la responsabilità, che complessivamente integrano il criterio di imputazione oggettiva del reato all'ente) ed espliciti (il comma 4 richiama espressamente, per quanto compatibili, gli artt. 6, 7 del d.lgs. n. 231 del 2001, che definiscono il criterio di imputazione soggettiva del reato all'ente, e infine gli artt. 8 e 12 della medesima normativa) – operati dalla disposizione del t.u.f. Una qualche incertezza aveva avuto origine dall'ambiguo riferimento originario all'obbligo di corrispondere una somma pari all'importo della sanzione irrogata alla persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo (comma 1), che, non stabilendo un'immediata sanzione per l'ente, in effetti poteva evocare una sua forma di responsabilità sussidiaria o solidale (ovvero una sorta di debito senza responsabilità)<sup>11</sup>, analogamente ad altri istituti dove si risponde per fatto altrui – si pensi alle figure di cui agli artt. 6 l. n. 689 del 1981, 195 (ora abrogato) e 196 t.u.f. e 196, 197 c.p.<sup>12</sup> – comunque non sovrapponibili con la figura in esame<sup>13</sup> e con questa applicati *fisiologicamente* (almeno secondo una prospettiva formale) in maniera congiunta<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> Conclusione prevalente in dottrina (cfr., per tutti, CERQUA (2006), 157; SANTI (2006), pp. 100 ss.; VIZZARDI (2006), p. 707 ss.; ROSSI (2006), p. 97; FRATINI (2012), p. 2519;) e suffragata dalla stessa giurisprudenza (Cass. civ., sez. un. 23.6.2009, dep. 30.9.2019, n. 20936).

<sup>11</sup> Cfr. FONDAROLI (2013), p. 204 ss.

<sup>12</sup> Come osservato da FRATINI (2012), p. 2530, l'art. 6, comma 3, l. n.689 del 1981 («Solidarietà») rappresenta fondamentalmente l'estensione al campo dell'illecito amministrativo della regola penalistica di cui all'art. 197 c.p. («Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende») e l'art. 195, comma 9, t.u.f. attua e rinforza tale regime nell'ambito del mercato finanziario prevedendo l'obbligo di regresso degli enti verso i responsabili, replicato nell'art. 196, comma 4, t.u.f. relativamente ai promotori finanziari. Si segnala che il comma 9 dell'art. 195 t.u.f. è stato abrogato dalla d.lgs. n. 72 del 2015, normativa che ha modificato lo statuto delle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di intermediari, prevedendo una diretta responsabilità degli enti di riferimento (artt. 190 t.u.f.), senza però che ne emerga chiaramente la sua struttura in rapporto all'agire della persona fisica, e una responsabilità aggiuntiva delle persone fisiche subordinata alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 190 *bis* t.u.f.

<sup>13</sup> Nel dettaglio, il confronto con l'art. 6 l. n.689 del 1981 evidenzia come l'art. 187-*quinquies* t.u.f. non ponga a carico dell'ente un'obbligazione in solido con l'autore dell'illecito, e quello con l'art. 197 c.p. come non abbia per presupposto la condizione di insolvenza del condannato.

<sup>14</sup> Così, per l'art. 6, comma 3, l. n. 689 del 1981, sul presupposto che tale disposizione concreta una forma di responsabilità solidale dell'ente per fatto altrui (la quale, in quanto tale, rafforza la pretesa creditizia statale,

Ad ogni modo, il d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 ha provveduto a riformulare l'art. 187-*quinquies* t.u.f. nella parte in cui aveva dato adito a rilievi di ibridismo della figura, stabilendo direttamente una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente. Ogni residuo profilo di perplessità è dunque, in quest'ottica, venuto meno.

E sebbene l'art. 187-*quinquies* t.u.f. non si apra con una clausola cumulativa, secondo quanto avviene negli artt. 187-*bis* e 187-*ter* t.u.f. per la correlativa responsabilità individuale, non v'è dubbio circa la riproposizione dell'opzione "a doppio binario" anche in relazione agli enti nel cui interesse o vantaggio le persone fisiche abbiano agito, come del resto confermato dalla disciplina della compensazione sanzionatoria di cui all'art. 187-*terdecies* t.u.f., che, tanto nella vecchia quanto nella nuova formulazione, coinvolge espressamente l'ente<sup>15</sup>.

ma al contempo consente di tenere indenne l'ente dall'esborso economico eventualmente sopportato attraverso il generale meccanismo di regresso di cui agli artt. 1292 ss. c.c.) ovvero un debito senza responsabilità, mentre l'art. 187-*quinquies* t.u.f. una forma di responsabilità per fatto proprio dell'ente: in questo senso Cass., sez. un., 30.9.2009, cit., che ammette la congiunta operatività dell'obbligazione solidale *ex art.* 6 l. n. 689 del 1981, della responsabilità *ex art.* 187-*quinquies* t.u.f. e di quella prevista dall'art. 25 *sexies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Non va però trascurato come di recente la responsabilità solidale *ex art.* 6 l. n. 689 del 1981 sia stata qualificata come autonoma (in relazione a quella dell'obbligato in via principale) dalla stessa Suprema Corte, che ne ha ravvisato, oltre che una funzione di garanzia, anche e «soprattutto» una finalità pubblicistica di deterrenza generale «nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione» (Cass. civ., sez. un., 18.7.2007, dep. 22.9.2017, n. 22082). In base a questa prospettazione e sempre che intervengano ulteriori e indispensabili sviluppi argomentativi, non è dunque da escludere che pure l'obbligazione incombente sulla *societas* conseguente a tale regime possa venire in futuro ricondotta nel perimetro della *matière pénale* convenzionale, con un effetto moltiplicativo delle sanzioni amministrative già esistenti in forza degli artt. 187-*quinquies* t.u.f. e 25 *sexies* d.lgs. n. 231 del 2001 e correlativo rischio di *bis in idem* in rapporto al procedimento di accertamento della responsabilità contemplata da quest'ultima disposizione (atteso che la responsabilità *ex art.* 6 l. n. 689 del 1981 è contestata insieme con quella *ex art.* 187-*quinquies* t.u.f., la quale, a sua volta, è interna al procedimento afferente la persona fisica autrice della violazione amministrativa). Sebbene, come sarà più chiaro nell'immediato prosieguo del testo, non dovrebbe ricorrere il requisito della medesimezza fattuale, atteso che i fatti materiali riferibili all'ente, da un lato e dall'altro, a fronte delle corrispondenti fattispecie legali, non possono dirsi coincidenti.

Si segnala, peraltro, che, secondo un filone dottrinale, gli stessi artt. 196 e 197 c.p. maschererebbero una forma di responsabilità penale indiretta, benché subordinata all'insolvibilità del condannato: così, per tutti, VINCIGUERRA (1983), p. 27, il quale conclude nel senso della natura penale della misura. *Contra*, ROMANO (2011), p. 395. Cfr., sul punto, pure DE SIMONE (2012), p. 254 ss., il quale, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (che ha negato il contrasto con l'art. 27, comma 1, cost., sottolineando come il pagamento della somma imposta al civilmente obbligato *ex art.* 196 c.p. non sarebbe una vera e propria pena: Corte cost., 14.5.1966 n. 40), esclude che l'obbligazione di cui agli artt. 196 e 197 c.p. abbia carattere penale e, evidenziando i limiti dell'istituto, inquadra la seconda nello schema della responsabilità per fatto proprio o altrui a seconda dei soggetti che la incardinano: in particolare, osserva come, utilizzando l'idea dell'immedesimazione organica, si potrebbe propendere per la prima alternativa quando la responsabilità tragga origine da un reato commesso dall'amministratore nell'interesse dell'ente. Al riguardo, comunque, i rischi di *bis in idem* europeo risultano scongiurati dal *simultaneus processus*, sede delle relative statuizioni, nonché, secondo quanto poc'anzi segnalato, dall'assenza del requisito della medesimezza fattuale.

<sup>15</sup> Che il duplice fronte di responsabilità dell'ente non sia il frutto di un intervento legislativo disarmonico, bensì di una precisa scelta di politica legislativa, è peraltro e più in generale dimostrato dal dato per cui entrambe le responsabilità siano state introdotte dal medesimo atto normativo (l. n. 62 del 2005): così FRATINI



Pare scontata la prospettabilità della questione sul piano del *ne bis in idem* europeo; ne ricorrono infatti i ben noti requisiti basilari.

A parte la duplicità dei procedimenti (l'uno disciplinato dall'art. 187-*septies* t.u.f. e l'altro dagli artt. 34 ss. d.lgs. n. 231 del 2001), entrambi volti ad accertare un illecito formalmente amministrativo, nei confronti dell'*eadem persona* – l'ente quale autonomo centro di imputazione giuridica –, non si incontrano particolari difficoltà nel sostenere la natura *sostanzialmente* penale della sanzione da ambo i lati. Con riferimento alla responsabilità dell'ente interna al t.u.f., dove si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo nel minimo e superiore nel massimo rispetto a quella prevista per l'illecito amministrativo individuale (art. 187-*quinquies*, comma 1, t.u.f.), possono valere le stesse considerazioni in merito alla natura e alla severità di quest'ultima sviluppate dalla Corte EDU nell'*affaire* Grande Stevens<sup>16</sup>. Con riferimento alla responsabilità foggata dal d.lgs. n. 231 del 2001 e intitolata «amministrativa», pur tenendo conto di un mai sopito dibattito dottrinale dal quale emerge una triplice, plausibile alternativa di inquadramento (come penale<sup>17</sup>, amministrativa<sup>18</sup> o *tertium genus*<sup>19</sup>), balza agli occhi, nella prospettiva convenzionale, la portata repressiva dell'apparato sanzionatorio<sup>20</sup>, che incentrato sulla sanzione pecuniaria (*pro quota*) fino a importi affatto ingenti e sulla confisca (anche nella forma per equivalente), può implicare, oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna, anche l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive, le quali giungono, volendo utilizzare le coordinate sanzionatorie del diritto penale individuale, sino alla stessa “pena di morte”, qual è a ben vedere l'interdizione di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001.

Insomma, nonostante la Corte di Strasburgo non si sia finora pronunciata al riguardo – probabilmente in ragione dell'impianto tipicamente penalistico delle garanzie riconosciute dalla normativa, nonché per la limitata attenzione ad essa rivolta dal formante giurisprudenziale –, sembra certa la riconduzione delle sanzioni del d.lgs. n. 231 del 2001 al bacino della *matière pénale*<sup>21</sup>, come peraltro può ritenersi confermato dalle conclusioni raggiunte, nell'ambito di un panorama giurisprudenziale comunque

---

(2012), p. 2531.

Per una critica a tale scelta, atteso che entrambi i regimi di responsabilità prevedono quale conseguenza solo la sanzione pecuniaria, quando invece un ulteriore e più garantista procedimento di accertamento sarebbe stato giustificabile in presenza di sanzioni interdittive, VIZZARDI (2006), 707 ss., il quale finisce per spiegarla ponendo l'accento sull'esigenza di creare un procedimento parallelo – quello sull'illecito amministrativo – più snello e meno gravoso per l'accusa, come segnalato dall'inversione dell'onere della prova dell'aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 187-*quinquies*, comma 3, t.u.f.) rispetto al corrispondente regime stabilito dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001.

<sup>16</sup> Cfr. Corte EDU, *Grande Stevens c. Italia*, cit., §96 e ss.

<sup>17</sup> Così la dottrina prevalente. Cfr., tra gli altri, in ordine di tempo, MUSCO (2001), p. 8 ss.; MAIELLO V. (2002), p. 900 ss.; MANNA (2003), p. 1109 ss.; AMARELLI (2006), p. 170 ss.; DE VERO (2008), p. 322 ss.; PALIERO (2008), p. 1535.

<sup>18</sup> Cfr. ROMANO (2002), p. 400; MARINUCCI (2002), p. 1193 ss.; COCCO (2004), p. 116 ss.

<sup>19</sup> Così anche la *Relazione* al decreto. In dottrina, tra gli altri, AMBROSETTI (2006), p. 191.

<sup>20</sup> Sottolinea come l'applicazione di tali sanzioni possa determinare un insormontabile ostacolo alla prosecuzione dell'attività d'impresa, MEZZETTI (2018), p. 137.

<sup>21</sup> In questo senso, da ultimi, CONSULICH (2019), p. 24; MAZZACUVA FR. (2017), p. 116; MANES (2011), p. 38 ss.

eterogeneo, dalla Corte di cassazione. Il giudice di legittimità, pur aderendo all'inquadramento della responsabilità dell'ente in termini di *tertium genus*, ne ha espressamente riconosciuto la contiguità al *penale* (in ragione della connessione con un reato, della severità dell'apparato sanzionatorio e delle modalità processuali di accertamento) e ha sottolineato la necessità di interrogarsi sulla compatibilità della disciplina con i principi costituzionali di questo settore dell'ordinamento (interrogativo, peraltro, sciolto nella decisione positivamente)<sup>22</sup>.

Una riflessione a parte merita la valutazione del requisito della medesimezza fattuale.

È noto come, secondo l'ormai univoco orientamento della Corte EDU, registrabile a partire dalla pronuncia armonizzatrice del 2009<sup>23</sup>, il requisito dello *stesso fatto* vada inteso come *idem factum* e non come *idem legale*, ossia avendo riguardo all'accadimento naturalisticamente inteso – ricostruibile in base alle circostanze fattuali concrete contenute nei *dossier* processuali – e non alla definizione legale dell'incriminazione<sup>24</sup>. In questa prospettiva, comune alla posizione della Corte di giustizia UE<sup>25</sup> e accolta dalla nostra Corte Costituzionale<sup>26</sup>, non interessa dunque confrontare gli elementi costitutivi del fatto tipizzato dalle due norme (o dar rilievo ai beni giuridici offesi) – con l'effetto di poter riscontrare, nel caso di disomogeneità strutturale, un concorso formale di reati dal quale derivare l'insussistenza di un *bis in idem* –, bensì solo se i fatti sussunti in esse e giudicati nei due procedimenti siano o meno *sostanzialmente* gli stessi, assumendo quali parametri di verifica l'insieme delle *circostanze fattuali concrete* relative allo *stesso autore* e *indissociabilmente legate fra loro nel tempo e nello spazio*.

Nondimeno e per certi versi risulta ingannevole l'idea della totale separabilità del *fatto materiale* dal *fatto legale*, per come cioè tipizzato nella fattispecie di riferimento. In effetti è pur sempre il *tipo legale* a selezionare ovvero a mettere a fuoco nell'ambito della correlativa fenomenica naturalistica quanto di rilievo per il diritto<sup>27</sup>, tant'è che la stessa giurisprudenza, nel segnare il perimetro del fatto rilevante nella prospettiva dell'*idem factum*, si richiama agli elementi del fatto tipico (pur sempre assunti nella relativa dimensione empirica): condotta, nesso causale, evento naturalistico<sup>28</sup>. Detto

<sup>22</sup> Cass., sez. un., 24.4.2014, dep. 18.9.2014, n.38343.

<sup>23</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Zolotoukhine c. Russia*, 10.2.2009.

<sup>24</sup> Sul tema, per una ricostruzione dettagliata, BIN L. (2020), p. 4 ss.; MANCUSO e VIGANÒ (2016), p. 379 ss.; S. ALLEGREZZA (2012), p. 900. Nella letteratura straniera si veda GARIN (2016), p. 416 ss.

<sup>25</sup> Tra le varie, Corte giust. UE, 18.7.2007, *Norma Kraaijenbrink*.

<sup>26</sup> Cfr. Corte Cost., 31.5.2016, dep. 21.7.2016, n. 200, commentata da PULITANÒ (2016), p. 1588; VICOLI (2016), p. 2466; FERRUA (2017), p. 78.

<sup>27</sup> Cfr. sul punto SOTIS (2017), p. 462 ss.; VALLINI, (2018), p. 534.

D'altra parte, è vera anche la relazione eguale e contraria, nel senso che il fatto materiale condiziona la lettura delle norme, dipendendo la relativa interpretazione dalla stessa dimensione naturalistica delle cose. Su quest'ultimo profilo, si veda VALLINI (2018), p. 265.

In generale, sulla separazione tra fatto e diritto, quale carattere contraddittorio della modernità giuridica, cfr. le riflessioni di VOGLIOTTI (2007).

<sup>28</sup> Ancora, Corte Cost., 31.5.2016, cit., n. 200; e, nella giurisprudenza di legittimità, per tutte, Cass. pen., 21.3.2013, n. 18376 e Cass. pen., sez. un., 28.6.2005, n.34655.

altrimenti, l'emersione nel secondo giudizio di un evento naturalistico – *in aggiunta* alla condotta già giudicata nel primo –, come tale capace di mutare il fatto<sup>29</sup>, è comunque dovuta alla fattispecie legale (che lo prevede e che è) venuta in gioco in quel giudizio.

Questa premessa chiarificatrice, valida in generale, si rivela particolarmente utile quando si voglia tentare di identificare il fatto storico-naturalistico riferito alla persona giuridica o più precisamente a un soggetto collettivo, vale a dire un'entità frutto di un processo di astrazione giuridica che, già in quanto tale, sembra porsi in antitesi con la dimensione materiale entro cui cogliere il *factum* ai fini della verifica del *bis*.

A scolpire i tratti del fatto materiale è, a ben vedere, la stessa fattispecie legale di illecito che si ritiene poter ascrivere all'ente, la quale, data la fisiologica connessione della responsabilità del suo destinatario con l'agire della persona fisica, dovrà essere ricavata dalla dinamica imputativa dell'illecito individuale al soggetto collettivo ovvero, più in generale, dalla relazione con quest'ultimo configurata dal legislatore. Potremmo dunque dire che, in presenza di un soggetto immateriale, la dimensione naturalistica del *factum* è quasi consustanziale a quella legale.

In materia di abusi di mercato la dinamica imputativa del reato (*ex d.lgs. n. 231 del 2001*) e dell'illecito amministrativo (*ex t.u.f.*) coincidono in ragione dei sopra segnalati richiami operati dall'art. 187-*quinquies* t.u.f. Di modo che, quale che sia l'esatta fisionomia dell'illecito della *societas*, che comunque cercheremo a breve di individuare facendo leva sulle più accreditate ricostruzioni dottrinali, resta il dato della conseguente corrispondenza dei *facta* riferibili all'ente nell'ambito dei due procedimenti<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> L'affermazione rimanda alla questione, che qui non si può approfondire, afferente il perimetro dello stesso concetto di fatto inteso in una prospettiva storico naturalistica (secondo dunque il criterio dell'*idem factum*): se, cioè, esso ricomprende solo l'azione (o l'omissione) o se si estende all'oggetto materiale della condotta e all'evento. La questione, non ancora direttamente e compiutamente affrontata dalla giurisprudenza convenzionale, è risolta positivamente da quella interna, per la quale si vedano le decisioni richiamate alla nota precedente.

<sup>30</sup> Non deve trarre in inganno una recente decisione della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 26.9.2018, dep. 6.12.2018, n. 31635), che, chiamata a pronunciarsi sulla questione del *ne bis in idem*, ha riscontrato a monte una diversità dei *facta* ascrivibili all'ente. La conclusione poggia infatti sul corretto rilievo dell'alterità soggettiva degli autori dell'illecito amministrativo (art. 187-*ter* t.u.f.) presupposto della responsabilità di cui all'art. 187-*quinquies* t.u.f. e del reato (art. 185 t.u.f.) presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 (a cui si riferiva il procedimento già definito e dunque assunto come preclusivo dell'altro), dovuta evidentemente a circostanze del tutto casuali. E non v'è dubbio come l'identità della persona fisica che impegna la responsabilità dell'ente sia parte integrante del fatto materiale selezionato quale rilevante dal *tipo* di illecito complesso normativamente ritagliato in capo alla *societas*.

I giudici si sono inoltre premurati di chiarire, con riferimento ad altro parallelo procedimento penale afferente – questo sì – gli stessi soggetti interessati da quello sull'illecito amministrativo, come la condanna dell'ente (*ex art. 538 c.p.p.*) quale responsabile civile ivi pronunciata, costituendo una statuizione non sanzionatoria, dunque, in quanto tale non riconducibile alla *matière pénale*, non possa attivare la garanzia del *ne bis in idem*.

Per un commento a tale decisione si veda RICCARDI (2020), p. 225 ss.



#### 4. La duplice posizione dell'ente in materia fiscale.

L'inserimento dei reati tributari tra quelli presupposto della responsabilità degli enti *ex* d.lgs. n. 231 del 2001<sup>31</sup> ha tracciato un evidente doppio binario punitivo per la *societas* anche in campo fiscale. Di séguito i tratti identificativi del cumulo sanzionatorio, che pongono in risalto il contrasto con la manifesta scelta del modello "a doppio binario" *alternativo* operata nello stesso settore in relazione al diritto punitivo degli individui<sup>32</sup> attraverso l'*espressa* previsione del criterio della specialità (ribadito, se si tiene conto dell'art. 9 l. n.689 del 1981) all'art. 19 del D.lgs. n.74 del 2000.

Se l'art. 39, comma 2, d.l. n. 124 del 2019 includeva nel catalogo solo la fattispecie di cui all'art. 2 («Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti») d.lgs. 74/2000, la legge di conversione (l. n.157 del 19.12.2019) ha adottato un'opzione più ampia, che prevede, quali delitti-presupposto, contemplati nel neonato art. 25-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231 dl 2001, anche le fattispecie di cui agli artt. 3 («Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici»), 8 («Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»), 10 («Occultamento o distruzione di documenti contabili») e 11 («Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte») d.lgs. 74/2000.

L'ultimo atto di questo progressivo perfezionamento della piattaforma penale volta a innescare la responsabilità dell'ente da reato tributario è il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che attua la delega conferita al Governo dall'art. 3, l. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) e recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), relativa alla lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale. A tale Direttiva, già considerata come in parte recepita col d.l. n. 124 del 2019<sup>33</sup>, si deve l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione commessi a vantaggio o in conseguenza di un *deficit* organizzativo dell'ente.

L'art. 5 del d.lgs. n. 75 del 2020 introduce nell'art. 25-*quinquiesdecies* il comma 1 *bis* che contempla quali nuovi reati-presupposto quelli di cui agli artt. 4 («Dichiarazione infedele»), 5 («Omessa dichiarazione») e 10-*quater* («Indebita compensazione») d.lgs. n. 74/2000, solo, però, «se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Sul piano sanzionatorio, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 25-*quinquiesdecies* prevede anche, al ricorrere delle generali condizioni previste dall'art. 13, quelle interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

---

<sup>31</sup> Sulle ragioni a favore di tale inserimento nell'ambito del dibattito che l'ha preceduto, si rinvia, per tutti, a ALAGNA (2012), p. 397 ss.

Sulle particolarità del reato nella prospettiva dell'imputazione all'ente e le relative implicazioni, GIUNTA (2020), pp. 2 ss., il quale osserva come la scissione tra autore materiale e centro di imputazione, su cui si fonda il sistema della responsabilità da reato degli enti, sia già insita nella normativa tributaria.

<sup>32</sup> Per il quale, volendo, TRIPODI (2019), p. 55 ss.

<sup>33</sup> Sul rapporto tra tale decreto e la Direttiva UE n. 1371 del 2017, cfr., per tutti, DELL'OSSO (2020), p. 330 ss. e BALLINI (2020), p. 11.

Più articolata la posizione dell'ente dal lato della responsabilità da illecito amministrativo.

Prima dell'innovazione normativa apportata nel 2003 l'ente, dotato o meno di personalità giuridica, in base alla disciplina dettata dall'art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997, era solidalmente responsabile, in qualità di contribuente, con la persona fisica autrice materiale dell'illecito, sempre che la violazione incidente sulla determinazione o sul versamento del tributo fosse commessa nel suo interesse<sup>34</sup>.

L'art. 7 del d.l. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, derogando all'art. 11 d.lgs. 472/1997, ha disposto che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La riferibilità della sanzione amministrativa al solo contribuente produce una regolamentazione sanzionatoria dicotomica, dipendente dalla presenza o meno in capo all'ente della personalità giuridica.

Il quadro appena descritto va, ai nostri fini, ricordato con la disciplina che il d.lgs. n. 74 del 2000 riserva al coordinamento con l'illecito penale e il relativo procedimento concernente lo stesso fatto, atteso che l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 non può che dipendere dallo sviluppo penalistico della vicenda.

Il meccanismo previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 74 del 2000 (relativamente alla posizione dell'individuo), nel quadro della regola generale sancita all'art. 20, secondo cui il procedimento di accertamento tributario non può essere sospeso per la pendenza del procedimento penale inerente gli stessi fatti, impedisce l'*esecuzione* della sanzione per l'accertato illecito amministrativo ove prima non si sia concluso il procedimento penale con formula di proscioglimento che escluda la rilevanza penale del fatto e quindi la sussistenza del presupposto operativo del principio di specialità, rendendo peraltro evidente come il legislatore abbia presunto che, nel rapporto tra le due norme, quella speciale sia la norma penale, e ciò in ragione degli elementi specializzanti in generale rinvenibili nelle soglie di punibilità e nel dolo (specifico) di evasione<sup>35</sup>.

La dinamica, per così dire, di *stop and go* dei procedimenti, trasfusa nell'art. 21 del decreto, quale norma servente al criterio della specialità<sup>36</sup>, risulta chiaramente ispirata ad una logica di efficienza operativa. L'amministrazione, in effetti, rispetto alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato, si precostituisce un titolo che porrà in esecuzione laddove il processo penale venga definito con formula di proscioglimento che esclude la rilevanza penale del fatto (e dunque i presupposti per l'applicazione del principio di specialità), così evitandosi l'apertura, dopo la chiusura del processo penale,

---

<sup>34</sup> Sulla riforma del 1997, che ha incentrato sulla persona fisica le conseguenze afflittive derivanti dall'inflizione della sanzione e, più in generale, ricondotto l'illecito tributario ai principi di derivazione penalistica, in sintonia con la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano AA.VV. (2000); ALDROVANDI (1998), p. 328; e, con specifico riferimento al rapporto tra la normativa del 1981 e la legislazione tributaria, DEL FEDERICO (1993), p. 93 ss.

<sup>35</sup> Per l'esegesi della disposizione e la sottolineatura di taluni aspetti problematici, si veda NAPOLEONI (2000), p. 275 ss.; RUSSO (2016), p. 25 ss.

Rileva, peraltro, come gli artt. 20 e 21 non risultino puntualmente applicati, IORIO (2015), p. 122.

<sup>36</sup> Cfr., per tutti, NAPOLEONI (2000), p. 275 ss.

di una nuova fase relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative esposta a sviluppi in sede contenziosa.

Di converso, l'accertamento dell'illecito penale preclude, in ragione del principio di specialità e, si intende, sempre che la relazione di specialità tra gli illeciti venga ravvisata, l'esecuzione della sanzione amministrativa, benché il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 21, si sia concluso con la sua *irrogazione*.

Val la pena a questo punto ricordare il doppio ruolo rivestito dal congegno approntato dall'art. 21 nella prospettiva evolutiva della giurisprudenza europea sul *ne bis in idem*: da un lato, in ragione dell'"istituzionalizzazione" di una piattaforma bi-procedimentale e dunque del peso di due procedimenti di cui viene gravato il consociato, generatore del rischio di tensione con la garanzia<sup>37</sup>; dall'altro, quale strumento impeditivo dell'applicazione della doppia sanzione nei limiti della ricorrenza di una relazione di specialità tra le fattispecie, baluardo della proporzionalità sanzionatoria e dunque, in qualche modo, fattore risolutivo *in parte qua* di quella tensione.

Anche l'ente è preso in considerazione da questa disciplina, la quale richiede comunque l'applicazione nei suoi confronti di quella sanzione amministrativa assunta come generale (e dunque ineseguibile) rispetto alla norma penale speciale nel diritto punitivo degli individui: l'art. 19, comma 2, infatti, precisa che rispetto ai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, permane la responsabilità per la sanzione amministrativa; e l'art. 21, comma 2, quale riflesso sul piano procedurale, eccettua i soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 19 dall'effetto di ineseguibilità delle sanzioni amministrative<sup>38</sup>. Del resto, è agevole cogliere la *ratio* di tale opzione, la quale risiede nell'esigenza di evitare che per l'ente risulti più conveniente un'evasione sopra-soglia, e dunque il *penale* (al confronto con un'evasione sotto-soglia, e quindi la corrispondente infrazione amministrativa), atteso che, in assenza del comma 2 dell'art. 19, si avrebbe la *sola* sanzione penale per la persona fisica suo rappresentante<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> A nulla vale replicare che il provvedimento sanzionatorio dell'illecito amministrativo è ineseguibile: a rilevare infatti è la presenza di un giudizio definitivo e non la concreta esecuzione della sanzione da esso scaturente. Pertanto, il provvedimento di applicazione/irrogazione della sanzione amministrativa dell'ufficio accertatore, una volta acquisito il crisma della definitività, quantunque non eseguibile, sancisce la chiusura del giudizio, circostanza che, nell'ottica del *ne bis in idem* europeo, problematizza l'apertura o la sussistenza del secondo giudizio (quello penale *stricto sensu*). Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza convenzionale (cfr. Corte EDU, *Kiiveri c. Finlandia*, cit.; Corte Edu, 16 giugno 2009, *Ruotsalainen v. Finland*), ai fini del riscontro del *vulnus* alla garanzia, risulta sufficiente il provvedimento definitivo dell'amministrazione finanziaria, potendo mancare l'intervento dell'organo giurisdizionale conseguente all'impugnazione di detto provvedimento da parte del contribuente, in ipotesi acquiescente.

<sup>38</sup> Si soffermano in chiave critica sulla scelta legislativa, CARACCIOLI e FALSITTA (2000), p. 9476, i quali segnalano come la mancata previsione di una versione integrale della specialità, dovuta al timore di procurare pregiudizi all'Erario, fa sì che il raddoppio sanzionatorio, cacciato dalla porta, sia fatto rientrare dalla finestra, dal momento che, diversamente dai contribuenti persone fisiche, i contribuenti persone giuridiche finiscono nella sostanza per subire direttamente o indirettamente il peso delle sanzioni penali e di quelle amministrative.

<sup>39</sup> Cfr. PERINI (2006), p. 85; NAPOLEONI (2000), p. 250 ss., i quali peraltro correttamente osservano come l'ente, obbligato *ex art. 19* comma 2, non potrebbe poi agire in regresso nei confronti della persona fisica *ex art. 11*

Il sopraggiungere dell'art. 7 d.l. 269/2003 non fa che riaffermare ovvero rafforzare questo modello di disciplina. L'ente dotato di personalità giuridica, sottratto alla regolamentazione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997 e divenuto immediato destinatario della sanzione amministrativa, andrà incontro al relativo procedimento e all'esecuzione della relativa sanzione a prescindere da quanto accada in sede penale.

In tale scenario, l'intervento del d.lgs. n. 231 del 2001 cambia, per così dire, le carte in tavola, dal momento che, prevedendo la responsabilità dell'ente da reato, impedisce che la *societas* risulti immune dalle conseguenze dell'illecito penale, con l'effetto, a ben vedere, di far venir meno la ragione alla base della previsione contenuta al comma 2 dell'art. 19 e, ferma la disciplina della responsabilità dell'ente da illecito amministrativo, di duplicare i titoli di responsabilità, ossia di aggiungere a quest'ultima quella da delitto.

Posto ciò, diverse, a seconda del tipo di ente che viene in rilievo, sono le coppie di norme fondative di questo nuovo doppio binario sanzionatorio.

Rispetto agli enti privi di personalità giuridica, la responsabilità da reato *ex d.lgs. n. 231 del 2001* si aggiunge a quella da illecito amministrativo discendente dalla previsione di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Rispetto agli enti dotati di personalità giuridica, la responsabilità da reato *ex d.lgs. n. 231 del 2001* si aggiunge a quella da illecito amministrativo discendente dalla previsione di cui all'art. 7 d.l. 269/2003.

Si rivela tuttavia problematica la prospettabilità della questione sul piano del *ne bis in idem* europeo.

Nessun dubbio sul *bis* procedimentale, tanto meno sulla plausibilità di una lettura in chiave sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative tributarie, il cui ammontare è parametrato percentualmente a quello dell'imposta evasa, giungendo anche a consistenti multipli del *quantum* accertato e dovuto all'Erario<sup>40</sup>; senza poi contare che la stessa Corte EDU, anche in presenza di importi sanzionatori contenuti, nell'ambito di giudizi che interessavano il sistema sanzionatorio fiscale di Paesi scandinavi, ha comunque ricondotto la sanzione amministrativa tributaria (cd. *sopratassa*) alla *matière pénale*, valorizzando il profilo teleologico della sanzione, nel caso di specie non reintegratorio<sup>41</sup>. Non mancano peraltro nel sistema fiscale, al ricorrere delle previste

---

d.lgs. n.472 del 1997 pena la vanificazione dello stesso principio di specialità stabilito al comma 1 dell'art. 19.

Va precisato come, per l'ente, la richiamata maggiore convenienza dell'illecito penale potesse derivare pure dall'emersione nella prassi di un ulteriore profilo, collegato alla difficoltà – e, quindi, all'inutilità per l'amministrazione finanziaria – di dimostrare il dolo o la colpa grave dell'amministratore, con l'effetto di rendere operativo per l'amministratore stesso il limite sanzionatorio dei cento milioni di lire *ex art. 5 co. 2, d.lgs. n. 472/1997*. Tale somma, infatti, come fa notare ancora PERINI (2006), p. 85, finiva di regola, nella prassi, con l'essere preventivamente del tutto accollata alla società grazie alle deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione.

<sup>40</sup> Ad esempio, per fatti di dichiarazione fraudolenta le sanzioni comminate dall'art. 1 D.Lgs. n. 471 del 1997 vanno dal 135 al 270% dell'imposta evasa.

<sup>41</sup> Cfr. Corte EDU, *Nykanen c. Finlandia*, cit.; Corte EDU, *Lucki Dev c. Svezia*, cit.; Corte Edu, *Kiiveri c. Finlandia*, cit.

condizioni, le sanzioni accessorie interdittive ai sensi degli artt. 12 d.lgs. n. 471 del 1997 e 21 d.lgs. n. 472 del 1997, le quali secondo le generali indicazioni convenzionali possono integrare materia penale<sup>42</sup>.

Le perplessità si concentrano sul requisito della medesimezza fattuale e in questa prospettiva, tenuto conto della premessa metodologica sopra svolta, il confronto tra i *fatti* non può prescindere dalle norme configuranti le rispettive responsabilità, le quali, come osservato, dal lato dell'illecito amministrativo si differenziano per tipo di ente preso in considerazione. Segnatamente, per gli enti privi di personalità giuridica, occorre guardare al fatto naturalistico per come ritagliato dall'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; per quelli dotati di personalità giuridica, al fatto naturalistico per come ritagliato dall'art. 7 d.l. 269/2003.

Il fatto dell'ente oggetto del procedimento penale è filtrato dalla complessa architettura della figura di illecito che lo concerne secondo il disegno del legislatore del 2001. Una fattispecie di illecito che è il frutto della combinazione di più norme insistenti sulla dinamica imputativa del reato individuale alla *societas*, volte – si direbbe – a sancirne l'*appartenenza* a questa<sup>43</sup>.

In ultima analisi e sulla base di una necessaria opera di sintesi, l'ente è responsabile dell'inadeguata prevenzione (*rectius*, riduzione del rischio di commissione) del crimine individuale ad esso riferibile in ragione del canale imputativo di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, e, dunque di averlo agevolato attraverso questo atteggiamento disorganizzato, al quale è rivolto l'autonomo rimprovero di colpevolezza *ex* artt. 6, 7 del decreto<sup>44</sup>.

Tale modello di diretta responsabilità trova, sul piano dogmatico, almeno due possibili rappresentazioni, le quali nella nostra ottica finiscono per intrecciarsi.

Quella secondo lo schema concorsuale<sup>45</sup>, nel senso cioè della configurazione di una fattispecie plurisoggettiva di parte generale, tipizzante una (nuova) ipotesi di concorso necessario di persone fisiche e giuridiche nel *medesimo* reato (a fronte di diverse dinamiche imputative)<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> Si veda, con riferimento alle sanzioni di tipo interdittivo, Corte EDU, *Dubus S.A. c. Francia*, 11.6.2009.

<sup>43</sup> Cfr. su questo specifico profilo FIORELLA (2006), p. 5103 ss.; ID (2012), p. 403 ss.

<sup>44</sup> Sulla teorizzazione della colpevolezza organizzativa, tra i principali contributi nella letteratura italiana, senza pretesa di esaustività, in ordine di tempo, PALIERO e PIERGALLINI C. (2012), pp. 182 ss. e 391 s.; MASULLO (2012), spec. pp. 250 ss. e 279 ss.; PIERGALLINI C. (2013), p. 171ss.; VILLANI (2016), *passim*; FIORELLA – SELVAGGI (2018), pp. 130 ss. e 177 ss.; MONGILLO (2018), p. 175 ss.

<sup>45</sup> Cfr. ROMANO (2002), p. 393.

<sup>46</sup> PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in «Societas puniri potest». *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. PALAZZO, Padova, 2003, 17 ss.; ID. (2008), p. 1539 ss.; MASULLO (2012), p. 140 ss.

Tesi poi condivisa dalla stessa Suprema Corte: Cass., sez. un., 27.3.2008, n. 26654. Nello stesso senso, ai fini della localizzazione dell'illecito dell'ente *ex* art. 6 c.p., Trib. Lucca, 31.7.2017, n. 222, in *Giurisprudenza Penale Web*, 20.8.2017.



Quella in termini di illecito monosoggettivo<sup>47</sup>, dove il reato della persona fisica è ricostruito o come evento costitutivo di una fattispecie di natura agevolativa<sup>48</sup> ovvero come nucleo di disvalore correlato a un omesso intervento *lato sensu* impeditivo<sup>49</sup>; oppure, ancora, in una prospettiva più estrema, come condizione obiettiva di punibilità rispetto a una condotta omissiva che riflette il *deficit* organizzativo e in cui si sostanzia di per sé l'illecito<sup>50</sup>.

Nella prima prospettiva la condotta tipica dell'ente, che si pone come *accessoria* rispetto a quella della persona fisica, si sostanzia in un *contributo agevolativo* da *deficit* di organizzazione. Il *factum* della *societas*, che stiamo cercando nell'orizzonte storico-naturalistico, è dunque quello che emerge dal fenomeno concorsuale in cui è inquadrato il suo illecito.

Nella seconda prospettiva il fatto imputabile all'ente è complessivamente messo a fuoco dal contenuto *omissivo* della colpevolezza organizzativa.

In definitiva, ad uno sguardo di insieme, il tratto unificante le varie visioni sembra essere, sul piano fattuale, fundamentalmente il *non fare* o, meglio, il *non aver fatto quanto dovuto in termini preventivi*; ciò che poi, concretizzando ulteriormente sul medesimo piano, può, al ricorrere di determinate condizioni, anche tradursi in *un fare* quando il reato venga commesso proprio sotto le direttive programmatiche dell'ente<sup>51</sup>.

Spostandoci nel contesto normativo della responsabilità dell'ente da illecito amministrativo tributario, si avverte immediatamente un cambio di direzione.

L'art. 19, comma 2, pare effettuare un puro e semplice *trasferimento* della sanzione, per le ragioni anzidette, dalla persona fisica (alla quale non è applicabile in

<sup>47</sup> In giurisprudenza, nel senso dell'autonomia strutturale dell'illecito dell'ente, che configurerebbe una fattispecie complessa, rispetto alla quale il reato della persona fisica sarebbe solo uno degli elementi costitutivi, Cass., sez. VI, 22.1.2011, n. 2251; e, da ultimo, nella stessa direzione Cass., sez. VI, 17.7.2018, n. 33044, nonché Corte Cost. 18.7.2014, n. 218.

<sup>48</sup> Cfr. PELISSERO (2018), pp. 754 e 758, il quale concepisce l'illecito dell'ente come un'autonoma figura di agevolazione colposa.

<sup>49</sup> Evoca il modello dell'art. 40, comma 2, c.p., precisando come l'ente risponda più che per l'omesso impedimento (secondo un giudizio controfattuale di tipo condizionalistico), per l'omessa prevenzione del reato ovvero per non aver ridotto *ex ante* il rischio della sua commissione entro il limite consentito dall'ordinamento, MONGILLO (2018), pp. 139 ss. e 193, il quale spiega la visione in termini monistici dell'illecito, nonostante sul piano naturalistico si richieda la condotta penalmente rilevante di un altro soggetto (la persona fisica), ponendo l'accento sulla specificità del contributo della *societas*, non riconducibile a singoli atti, commissivi o omissivi, di complicità, secondo un'ordinaria dinamica concorsuale, ma a un insieme di carenze individuali.

<sup>50</sup> Prende in considerazione questa ipotesi DE SIMONE (2012), p. 407ss. Attribuisce al reato-presupposto il ruolo di condizione obiettiva di punibilità MUCCIARELLI (2011), p. 442, il quale muove dalla posizione della giurisprudenza della Suprema Corte contraria ad ammettere la costituzione di parte civile contro l'ente in ragione della diversità strutturale tra l'illecito di quest'ultimo e il reato della persona fisica.

<sup>51</sup> In quest'ultimo caso la colpevolezza dell'ente avrebbe i tratti di un atteggiamento pseudo-doloso, diversamente dagli altri, nei quali sembrerebbe assimilabile prevalentemente alla colpa. Per una tale articolazione nell'ambito dello schema concorsuale e dunque con riferimento alle forme soggettive della compartecipazione, cfr. MASULLO (2012), p. 140 ss. Ravvisano l'impossibilità di ridurre alle forme del dolo e della colpa l'ipotesi di mancata adozione del modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, PALIERO e PIERGALLINI C. (2006), p. 180.

quanto relativa a una fattispecie di illecito *generale* rispetto a quello penale da considerarsi *speciale*) alla *societas* in maniera *automatica*<sup>52</sup>, ovvero a fronte del semplice dato per cui è quest'ultima il centro di imputazione del tributo.

La medesima connotazione della posizione contributiva ispira l'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, dove la persona giuridica assume *in toto* i tratti di destinatario *originario* della sanzione, senza però che a ciò si aggiunga la richiesta di un particolare disvalore del suo operato correlato alla violazione tributaria<sup>53</sup>.

Insomma, non si scorge traccia di riferimenti a fenomeni di *complicità* della persona giuridica nella violazione materialmente commessa dalla persona fisica o di richiami a una sua inadeguata organizzazione della prevenzione dell'illecito amministrativo<sup>54</sup>.

Stando a questa ricostruzione non sembra allora possibile inferire un quadro di medesimezza fattuale tra i due procedimenti: l'uno calibrato sulla (mera) violazione tributaria, l'altro sul *non fare* dell'ente in ordine alla sua prevenzione.

Nessun parallelismo può essere tracciato con altre situazioni, ricorrenti nei sistemi sanzionatori fiscali, dove l'elemento addizionale rinvenibile nella fattispecie penale non pare interferire sul quadro di medesimezza fattuale dei due procedimenti aventi a oggetto l'illecito individuale.

Si pensi alle soglie di punibilità, il cui superamento, che segna in grave gradualistica il perfezionamento dell'illecito penale (più precisamente, del maggior numero dei reati tributari), è prevalentemente qualificato come evento della fattispecie tipica<sup>55</sup>, così facendo sorgere dubbi circa la ricorrenza del medesimo fatto rispetto al

<sup>52</sup> Cfr. sul punto PERINI (2006), p. 88, che descrive l'attribuzione della responsabilità all'ente in termini di secco automatismo, quale conseguenza della colpevolezza della persona fisica.

<sup>53</sup> Conclude nel senso di una forma di responsabilità oggettiva per fatto del terzo, MARONGIU (2004), p. 373 ss. Richiama la logica dell'espromissione *ex lege*, tenuto conto della riferibilità dell'illecito alla persona fisica, quale suo autore materiale, GIOVANNINI (2014), p. 143 ss. L'assenza di riferimenti a qualsiasi criterio di ascrizione personale e "soggettiva" tradisce, secondo MAZZACUVA Fr. (2017), p. 127, la natura indiretta della responsabilità, esito della trasposizione nel settore del modello civilistico relativo alla responsabilità dei padroni e committenti rispetto alle conseguenze dell'illecito.

<sup>54</sup> Pone l'accento sulla struttura composita dell'illecito dell'ente *ex d.lgs. n. 231 del 2001*, dove al disvalore dell'evento si aggiunge quello di condotta, raffrontandola con quella interamente polarizzata sull'obiettivo riscossivo, alla stregua di un mero disvalore d'evento, PIERGALLINI F. (2020), p. 232, la quale ne deriva la mancanza dell'*idem factum*.

Da più parti, del resto, si è evidenziato come, in ultima analisi, lo scopo del d.lgs. n. 231 del 2011 sia di tipo preventivo rispetto alla commissione dell'illecito, mentre la normativa tributaria sia orientata a una finalità riscossiva alla quale è estranea una funzionalità preventiva *stricto sensu*: cfr., per tutti, ALAGNA (2012), p. 402. Prima dell'introduzione dell'illecito tributario nel novero dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti, auspicava una riforma dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003 che subordinasse la responsabilità dell'ente alle stesse condizioni poste dal d.lgs. n. 231 del 2001, insieme con l'unificazione del regime di attribuzione delle responsabilità da illecito tributario per le società, che dunque accomunasse quelle con e senza personalità giuridica, RAGUCCI (2019), p. 1562 ss.

<sup>55</sup> Così la Relazione ministeriale al D.lgs. n. 74/2000, consultabile in *Guid. Dir.*, 2000, 14, 31 ss. In dottrina, sia pure con diverse sfumature, tra gli altri, ROMANO (2006), p. 1729 ss.; FALCINELLI (2007), p. 67 ss.; LONGARI (2019), p. 259 ss.; CAPUTO (2013), p. 27 ss. In giurisprudenza, tra le varie, Cass. pen., 5.11.2015, n.3098, in Cass. pen., 2016, 3373; Cass. pen., 14.7.2015, in Cass. pen., 2016, 1072; Cass. pen., 26.6.2014, n.36859

Per la qualificazione in termini di condizioni obiettive di punibilità, si rinvia, per tutti, a MANNA (2000), p.

procedimento avente a oggetto l'illecito amministrativo. Invero, la dimensione quantitativa dell'omissione fiscale, benché acquisisca rilievo sul piano giuridico solo in sede penale, non è un dato fattuale presente solo in questo giudizio ed estraneo dunque a quello relativo al corrispondente illecito amministrativo complessivamente considerato, bensì costituisce pur sempre un profilo oggettivo comune a entrambi i procedimenti e, dunque, in quanto tale, incapace di integrare un profilo di differenziazione del loro oggetto storico-fattuale. Volendo, si potrebbe sostenere che il superamento della soglia, piuttosto che integrare un evento naturalistico *stricto sensu*, che, in quanto tale, *si aggiunge* alla condotta (essenzialmente) omissiva di evasione dell'imposta, ne rappresenta esclusivamente una "misurazione": l'omissione-evasione d'imposta è sempre quella e la sua entità rileverà nel solo procedimento penale.

Seguendo la stessa argomentazione, altrettanto potrebbe valere per la specifica modalità di condotta caratterizzante, in ipotesi, l'illecito penale tributario rispetto a quello amministrativo, dal momento che il suo inquadramento ai fini del riscontro dell'*idem factum* appare simile a quello riconosciuto alle soglie di punibilità, nel senso cioè che la dimensione (in questo caso) qualitativa del fatto non sarebbe estranea al procedimento sull'illecito amministrativo, ma in esso non acquisirebbe rilievo.

Pare evidente, allora, come non possa essere assimilato a quello appena descritto il quadro fattuale proprio dei procedimenti relativi alla responsabilità dell'ente, dove "a monte" della violazione tributaria sembrano stagliarsi circostanze profondamente differenti – incentrate, la prima, sulla (mera) posizione contributiva dell'ente e, la seconda, su una sua difettosa organizzazione – che si riflettono sull'oggetto dei procedimenti, mutandone il rispettivo spettro fattuale.

E val la pena precisare come una diversa conclusione non potrebbe poggiare sulla ritenuta estraneità dell'elemento soggettivo al perimetro del *fatto* per come tracciato dal criterio dell'*idem factum*<sup>56</sup>.

---

133. In giurisprudenza, Cass. pen. 16.12.2014, n. 6705; Cass. pen. 26.5.2011, n. 25213, in Cass. pen., 2013, 285.

<sup>56</sup> Il tema della perimetrazione del fatto nell'ottica dell'*idem factum* involge anche il profilo dell'inclusione in esso dell'elemento psichico. Sulla relativa estraneità non sembrano esservi dubbi in dottrina (per tutti, F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2000, 1125; e, da ultimo, FASOLIN (2015), p. 142) e la stessa conclusione parrebbe potersi dedurre sul piano interpretativo anche dalla decisione della Consulta 31.5.2016, n. 200, cit., la quale, pur non prendendo posizione espressamente sul punto, ha posto l'accento sulla dimensione empirica entro cui apprezzare gli elementi della citata triade, prospettiva "obiettiva" e – si direbbe – "materiale" dunque, che parrebbe incompatibile con quella "immateriale", implicante un giudizio inevitabilmente soggettivo (almeno fin quando non si disporrà di strumenti di indagine neurologica retrospettiva), tipica del dato psicologico. D'altra parte, il rischio insito nell'opinione contraria sarebbe quello di accordare rilevanza in termini di diversità del fatto nelle ipotesi, ad esempio, di concorso formale di reati dolosi, quando l'agente, autore di un'unica condotta materiale, si sia rappresentato e abbia voluto due diversi reati; conclusione, questa, che striderebbe con la ritenuta *non preclusività* del concorso formale per il riscontro di medesimezza fattuale, convalidata dallo stesso giudice delle leggi nella pronuncia richiamata. Per questi rilievi si veda EPIFANI (2019), p. 5 ss.

Ciò premesso, risulta discutibile il recente arresto della Corte di cassazione che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un secondo giudizio per lesioni lievi (*ex art. 582, comma 1, c.p.*) avente a oggetto i medesimi elementi fattuali già giudicati in un precedente processo come (frazione della condotta di) maltrattamenti (*ex art. 572, comma 1, c.p.*), ha escluso la ricorrenza dell'*idem* sul presupposto espresso dell'inclusione dell'elemento soggettivo nel perimetro del *factum* (con una sorta di indiretta trasposizione

Partendo da questo assunto, si dovrebbe mantenere fuori dal perimetro fattuale ogni profilo afferente l'organizzazione della *societas* e i suoi riflessi sull'evento (*ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001*), poiché inquadrati sul terreno della *colpevolezza* della *societas*, dunque, ritenuti appartenenti, almeno secondo le tradizionali categorie del diritto penale individuale, all'elemento soggettivo. Il *fatto* dell'ente, allora, "fotografato" dal solo canale di imputazione *oggettiva* del reato individuale (*ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001*), a cui si attribuisce la funzione di tradurre nella normativa la teoria dell'immedesimazione organica e dunque di rendere quello stesso fatto come *proprio* della *societas*<sup>57</sup>, verrebbe necessariamente a coincidere con quello della persona fisica ossia con la mera violazione tributaria. Con l'effetto di poter ravvisare la piena corrispondenza dei *fatti* oggetto dei due procedimenti *in societatem* e, dunque, di attivare il *ne bis in idem*.

In realtà, è ben chiaro come la *colpevolezza* organizzativa riempra di contenuto lo stesso fatto tipico e, dunque, si proietti sull'*Unrecht*, prima ancora che sulla *Schuld*. Le ricostruzioni dogmatiche passate velocemente in rassegna, dove la carenza organizzativa è assunta a contributo/condotta di natura agevolativa ovvero ad autonomo fatto di reato, danno piena prova di questa intersezione di orbite<sup>58</sup>, sicché ogni tentativo di tenerle separate non coglie nel segno.

Posto ciò, occorre indugiare ancora sul punto con l'intento di chiarire l'esatto ruolo del canale imputativo oggettivo, che, concepito quale fondamento organico della responsabilità, invero mal si armonizza con le richiamate ricostruzioni: con quella secondo lo schema concorsuale, in quanto si dovrebbe ammettere la plausibilità di un concorso dell'ente in un fatto proprio; ma anche con le altre, rispetto alle quali si rivelerebbe inutile, attesa la diversità dei fatti (in esse) ascritti al soggetto individuale e a quello collettivo<sup>59</sup>.

A ben vedere, per superare l'*impasse*, è possibile fornire una rilettura della teoria dell'immedesimazione organica adeguata al peculiare contesto, riconoscendo nel criterio di imputazione oggettivo (dell'agire criminale di *quei* soggetti nell'interesse o a vantaggio della *societas*), nel quale essa è tradotta, un requisito di pura riferibilità teleologica del crimine all'ente, quale presupposto *personalistico* in senso lato della sua corresponsabilizzazione<sup>60</sup>, piuttosto che uno stringente meccanismo di traslazione dello stesso fatto penalmente rilevante.

---

sul terreno processuale della teoria finalistica della condotta), che nel caso di specie distinguerebbe i fatti oggetto dei due giudizi: «ne deriva che, quando si possa distinguere la condotta che ha cagionato le lesioni personali lievi da quella di maltrattamenti, sotto il profilo dell'elemento soggettivo (rinvenendo l'intenzione, anche, di ledere l'integrità fisica della vittima), l'identità del fatto storico viene meno proprio nella individuazione – necessariamente oggettiva e soggettiva – della condotta» (Cass. pen., sez. V, 18.7.2018, dep. 27.9.2018, n.42599, in *Arch. pen. web*, 3, 2019, con nota critica di EPIFANI (2019)).

<sup>57</sup> Sul tema, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, per tutti, DE VERO (2008), p. 40 ss.

<sup>58</sup> In dottrina, per la sottolineatura di tale aspetto, cfr. DE SIMONE (2012), p. 407, secondo il quale il *deficit* organizzativo, più che la *colpevolezza*, rappresenterebbe propriamente il *fatto* imputabile alla persona giuridica.

<sup>59</sup> Si sofferma su tali profili, ancora, DE SIMONE (2012), p. 409 in nota, 410.

<sup>60</sup> Più precisamente, sul piano *giustificativo* dell'inquadramento del suo apporto come contributo concorsuale ovvero come condotta agevolativa della verifica dell'evento; oppure, e al di là dell'esigenza *personalistica*, dell'inquadramento dell'evento stesso come condizione obiettiva di punibilità del suo reato di

Ritornando conclusivamente sul profilo della medesimezza fattuale, va comunque chiarito come non si possa neanche escludere che la giurisprudenza convenzionale, nel solco della dimensione *flow* che da sempre segna i suoi passi, adotti un approccio alla questione dell'*idem* marcatamente *concreto*, che potremmo chiamare *sintetico-effettuale*<sup>61</sup>, finendo per isolare, quale *comune* nucleo *essenziale* dei procedimenti, la vicenda che *sostanzialmente* ne è alla base, ossia la violazione in sé considerata della norma tributaria<sup>62</sup>. In questa ipotesi, e cioè superato l'ostacolo dell'*idem*, la legittimità del doppio binario dell'ente collettivo sarebbe rimessa, come del resto si verifica per quello in materia di abusi di mercato, al vaglio degli indici dimostrativi della conformità del sistema normativo alla garanzia richiamati all'inizio dell'indagine. Sarà, dunque, nostra cura ricomprendere nello spettro della riflessione finale sul *test* di connessione dei procedimenti *in societatem* anche il doppio binario in materia fiscale.

#### 4.1. Strumenti risolutivi "a valle" alternativi al *ne bis in idem* europeo.

Se si conviene che il *ne bis in idem* europeo non trovi spazio, mancando un suo indispensabile presupposto operativo, vale a dire l'*idem*, la ricerca di soluzioni al *dupluciter* che incombe sull'ente in materia fiscale dovrà percorrere altri itinerari.

Si è detto del venir meno della ragione alla base della previsione di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a fronte dell'ingresso del reato tributario nel novero di quelli presupposto della responsabilità dell'ente *ex* d.lgs. n. 231 del 2001. E, dunque, altrettanto priva di una reale ragione, se non quella di determinare un appesantimento del carico sanzionatorio sull'ente, si rivela la previsione dell'art. 7 d.lgs. n. 269 del 2003 quando si è presenza di un illecito penale per il quale la persona giuridica debba già rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Un varco, quindi, potrebbe essere aperto dal principio di proporzionalità: attraverso la previsione di meccanismi di compensazione sanzionatoria della specie di quelli già introdotti in materia di abusi di mercato benché sulla scorta dell'ultima giurisprudenza europea sul *ne bis in idem*, dove pure la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria svolge – come anticipato – un ruolo significativo<sup>63</sup>; oppure attraverso un

---

natura omissiva.

<sup>61</sup> DE FRANCESCO (2015), p. 16 ss.

<sup>62</sup> Peraltro, si segnala come in dottrina prevalga la posizione favorevole circa la presenza del requisito della medesimezza fattuale (e, più in generale, dei presupposti necessari per una problematizzazione in termini di *ne bis in idem*). Cfr., in ordine di tempo, CAVALLINI e INGRASSIA (2016), p. 113; SANTORIELLO (2019), p. 17; IELO (2020), p. 18 ss.; DELL'OSSO (2020), p. 330 ss.; D'ARCANGELO (2020), p. 178. *Contra*, invece, CONSULICH (2019), p. 41 e PIVA (2020), p. 278 ss.

<sup>63</sup> L'esigenza di «evitare un eccesso nella risposta sanzionatoria» diretta all'ente attraverso meccanismi di coordinamento ispirati al *ne bis in idem* europeo viene in rilievo anche nella Relazione del Massimario della Corte di cassazione sull'innovazione normativa in esame: così Relazione su novità normativa – La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili": Profili penalistici, Rel. 3/20, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, 9 gennaio 2020, 32.



autonomo giudizio di illegittimità costituzionale avente a oggetto la scelta legislativa doppiamente punitiva<sup>64</sup>.

Le due prospettive potrebbero in qualche modo riunirsi nella proposta, avanzata in dottrina, di sollevare una questione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina la compensazione sanzionatoria in materia di abusi di mercato, ossia l'art. 187-terdecies t.u.f., in quanto non estendibile agli enti in materia fiscale, sul presupposto, tuttavia, che in entrambe le materie sarebbe violato il *ne bis in idem*<sup>65</sup>. Proposta che, a nostro modo di vedere, rimane valida anche se si concorda sull'assenza dei requisiti necessari per collocare la problematica sul terreno del *ne bis in idem*, potendosi fondare la richiesta di illegittimità costituzionale della disposizione del t.u.f. sull'esigenza, comune a entrambi i settori, di proporzione sanzionatoria *tout court*; esigenza appagata in un caso dalla previsione di cui si contesta la legittimità sul piano del raggio applicativo e rimasta priva di risposta nell'altro.

Peraltro, in quest'ultima direzione di senso e assumendo a referente del giudizio lo stesso doppio binario fiscale, la materia degli abusi di mercato attraverso il suo strumento di compensazione sanzionatoria potrebbe assurgere a *tertium comparationis* soddisfacente della necessità "sostitutiva" della sanzione assunta come sproporzionata. È noto infatti come il giudice delle leggi abbia assegnato al principio di proporzione un ruolo fondativo del giudizio autosufficiente, ossia emancipato dallo schema di giudizio triadico della ragionevolezza-eguaglianza, ma, al contempo, per evitare lo sconfinamento del suo intervento nel merito della scelta politico-criminale, abbia comunque riconosciuto la necessità di individuare dei *tertium comparationis* ai fini della (successiva) "sostituzione" della cornice edittale sproporzionata con altra già rinvenibile nel sistema legislativo<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Sottolinea la tensione col principio di proporzionalità sanzionatoria e, con essa, la conseguente proponibilità di una questione di illegittimità costituzionale PIERGALLINI F. (2020), p. 224, la quale rimarca la significatività a questi fini della decisione della Consulta n. 112 del 2019.

<sup>65</sup> Così, BARTOLI (2020), pp. 220 e 226.

<sup>66</sup> Sul cammino ascendente del principio di proporzione, da ultimo, MANES (2019), p. 364, il quale indica come tappe fondamentali del nuovo approccio la pronuncia n. 236 del 2016 sul minimo di pena del delitto di alterazione di stato (su tale decisione cfr. inoltre VIGANÒ (2017), p. 61 ss.; DOLCINI (2016), p. 1956 ss.; PULITANÒ (2017), p. 48;), dove il *tertium comparationis* non è più «starting point del vaglio di proporzionalità» ma solo «mero "sostitutivo sanzionatorio"», benché pur sempre un «limite apposto al sindacato della Corte», e la pronuncia n. 222 del 2018 sulla pena accessoria fissa del delitto di bancarotta fraudolenta (su tale decisione cfr. inoltre PISA (2019), p. 216 ss.; BARTOLI (2018), p. 2566 ss.), nella quale si prescinde dalla (prima richiesta) presenza nel sistema di un'unica soluzione costituzionalmente vincolata capace di sostituirsi a quella illegittima ovvero di una fattispecie «immediatamente trasponibile» e ci si accontenta che il sistema fornisca punti di riferimento già rinvenibili nel sistema legislativo ovvero soluzioni già esistenti ancorché non costituzionalmente obbligate. Da ultimo, per un tentativo di applicazione di tale metodologia ai minimi edittali della fattispecie di omicidio stradale nei commi 2, 3, 4, 5 dell'art. 589 bis c.p., PIERGALLINI C. (2019), p. 1210 ss.

#### 4.2. Strumenti risolutivi “a monte”.

Se finora la ricerca di soluzioni si è, per così dire, orientata “a valle”, non si deve dimenticare come il *ne bis in idem*, nella sua versione sostanziale, possa offrire delle prestazioni “a monte”.

Facciamo un passo indietro e guardiamo al *factum* dell’ente in una prospettiva diversa da quella disgiunta, calibrata cioè sull’angolo visuale proprio dei due procedimenti, finora presa in considerazione. Ancora in estrema sintesi, possiamo dire di essere al cospetto di un *fatto unitario* consistente nell’aver mancato di prevenire la violazione tributaria, rilevando come su di esso convergano due disposizioni sanzionatorie: una, relativa al fatto complessivamente considerato, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001; l’altra, riferita all’ultimo segmento del fatto, ai sensi della normativa fiscale.

Il tracciato evoca in qualche modo la fisionomia della figura del reato complesso, la cui disciplina non è tuttavia riproposta all’interno della disciplina generale dell’illecito amministrativo dettata dalla l. n. 689 del 1981, ma si lascia agevolmente inquadrare come ipotesi riconducibile all’area della specialità tra fattispecie<sup>67</sup>. Limitando l’indagine, per ragioni di praticabilità giurisprudenziale<sup>68</sup>, a quest’area, è evidente come la sua rilevanza sia subordinata all’assenza nel comparto sanzionatorio in esame di un’espressa deroga al principio di specialità, per come stabilito dall’art. 9 l. n. 689 del 1981 in relazione alle disposizioni – quali solo quelle in esame – che prevedono una pluralità di sanzioni amministrative; e sempre che un tale deroga non la si possa comunque ricavare per mezzo di una lettura sistematica.

In effetti, né il d.lgs. n. 231 del 2001 né le normative rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente da illecito amministrativo contemplan espressamente o implicitamente una deroga all’art. 9 l. n. 689 del 1981<sup>69</sup>. Sicché l’unico ostacolo positivo che può frapporsi all’utilizzo di questo strumento attiene allo stesso ambito applicativo della l. n. 689 del 1981 ovvero alla riconducibilità in esso delle coppie sanzionatorie sorte dalla combinazione del decreto del 2001 con l’art. 7 del d.lgs. n. 269 del 2003 e con l’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000.

---

<sup>67</sup> Cfr., per tutti, nella manualistica, PADOVANI (2017), p. 449; PULITANÒ (2019), p. 399.

<sup>68</sup> La giurisprudenza adotta infatti, rispetto al tema del concorso di illeciti, in maniera del tutto prevalente, l’approccio monistico facente leva sul criterio di specialità di cui all’art. 15 c.p., dove la logica del *ne bis in idem* si sposa con quella della *tipicità*. Cfr., per tutte, Cass. pen., sez. un., 23.2.2017, dep. 28.4.2017, n. 20664, con commento di FINOCCHIARO (2017), p. 344 ss. E con specifico riferimento ai rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo, Cass. pen., sez. un., 28.10.2010, dep. 21.1.2011, n.1963, con commento di VALLINI (2011), p. 848; la cui *regula iuris* è stata poi ribadita da Cass. pen., sez. I, 9.3.2017, n.13937, in *Guida al dir.*, 2017, 24, 60.

<sup>69</sup> Il d.lgs. n. 472 del 1997, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, pur avendo ricondotto l’illecito tributario ai principi (di derivazione penalistica) stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha riproposto al suo interno il principio di specialità (successivamente ribadito nel d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento al rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo) e tantomeno una deroga al medesimo. Ciò nonostante, il principio può considerarsi operativo anche in questo ambito (dunque, con riferimento al rapporto tra illeciti amministrativi) in ragione della regolamentazione generale della sanzione amministrativa di cui alla legge del 1981, rispetto alla quale la sanzione amministrativa tributaria rappresenta una tipologia. Così, MICELI (2014).

Com'è noto l'art. 12 l. n. 689 del 1981 delimita il perimetro operativo della legge, più precisamente delle «(..) disposizioni di questo Capo»<sup>70</sup>, alle «(...) violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale».

Da qui un possibile bivio ermeneutico, a seconda che si ritengano o meno escluse dalla portata dell'art. 9 quelle violazioni punite *anche (ma non solo)* con la sanzione amministrativa pecuniaria, com'è nel nostro caso, in cui si prevedono *pure* sanzioni interdittive.

Se, per un verso, si può ritenere che la prima opzione interpretativa farebbe dire troppo a una disposizione definitoria che, stando al dettato letterale, sembra circoscrivere lo spettro della propria regolamentazione agli illeciti sanzionati in via pecuniaria *tout court*; per altro verso, l'opzione inclusiva potrebbe comportare delle conseguenze quantomeno singolari, laddove si assumessero gli effetti propri della specialità come limitati alla sola tipologia di sanzione richiamata dalla medesima disposizione, così da circoscrivere l'inoperatività della norma generale alla *sola* sanzione pecuniaria in essa prevista.

Esclusa la plausibilità di quest'ultima ipotesi in ragione della pertinenza del criterio della specialità alle *norme* in quanto tali, di modo che la prevalenza di quella speciale – e la correlativa soccombenza di quella generale – non potrebbe giammai conoscere eccezioni con riferimento a taluni effetti giuridici, occorre ora vagliare la sussistenza di una tale relazione tra fattispecie di illecito, la cui struttura, almeno per quel che riguarda la responsabilità da reato dell'ente, non è immediatamente definita dal legislatore, ma è, come si è visto, la risultante di un processo di astrazione che muove dall'incontro di più norme.

Proseguendo, si potrebbe concludere che la fattispecie di illecito dell'ente, come delineata dal legislatore del 2001, presenta, in ragione della richiesta di profili di connessione col reato della persona fisica ulteriori rispetto alla semplice condizione dell'ente quale titolare del rapporto fiscale, una maggiore caratterizzazione strutturale e dunque, volendo, degli elementi specializzanti, i quali fanno da *pendant* con quelli, pur sempre rilevanti, già ravvisati nello stesso evento-reato fiscale rispetto al corrispondente illecito amministrativo.

Verrebbe in tal modo sancita la prevalenza della responsabilità dell'ente da reato, con l'esclusiva applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e interdittive, senza però l'operatività del meccanismo di coordinamento tra procedimenti di cui all'art. 21 d.lgs. n. 74 del 2000, vigente nel solo diritto penale tributario delle persone fisiche. E dunque con la necessità di instaurare dei canali di dialogo tra le rispettive autorità per evitare lo sviluppo *bi-procedimentale* e, in ogni caso, l'applicazione di entrambe le fattispecie.

---

<sup>70</sup> Sulla non impeccabile collocazione della disposizione si veda LAMBERTUCCI (2007), p. 1002, il quale osserva come tra i principi generali dell'illecito amministrativo debbano essere ricompresi non solo quelli a carattere *sostanziale* della Sezione I che con l'art. 12 si chiude, ma evidentemente, nel rispetto dello stesso tenore letterale della norma, anche quelli processuali contenuti nella Sezione II del medesimo capo.

## 5. Il test sui doppi binari metaindividuali: spunti di riflessione.

L'oramai comune sottolineatura di evanescenza del *test* europeo di compatibilità del doppio binario sanzionatorio<sup>71</sup> suggerisce di non sbilanciarsi nella previsione dei suoi esiti e dunque di procedere con grande cautela nel tentativo di misurarsi con sue simulazioni. Del resto, l'elasticità e la malleabilità dei parametri che governano la verifica hanno consentito, come sopra evidenziato, alla giurisprudenza interna, in controtendenza con quella più recente delle corti europee, di elaborarne, ad ora, uno statuto incentrato sulle *performances* assicurate dal metro della proporzionalità sanzionatoria, con l'effetto di configurare una sorta di rimedio *in action* alla presunta irrazionalità dei sistemi "a doppio binario", rimesso nelle mani del giudice.

Spostandoci nella prospettiva metaindividuale e dando per scontata la soddisfazione del requisito convenzionale della *prevedibilità del doppio procedimento*, nonché di quello più strettamente eurounitario dell'*interesse pubblico* sotteso alla normativa, il primo momento di confronto è rappresentato dall'indice, comune al metodo di entrambe le Corti europee, della *complementarietà teleologica dei procedimenti*, di cui pure immediatamente risalta la marcata elasticità già apprezzabile con riferimento alla giurisprudenza formatasi sui doppi binari individuali (e di cui peraltro non si è mancato di evidenziare degli intrinseci tratti problematici<sup>72</sup>).

Se nel ragionamento del giudice di Lussemburgo il requisito è ridotto a una sorta di simulacro, risultando automaticamente soddisfatto dall'immanente diversa gravità degli illeciti oggetto dei procedimenti<sup>73</sup>, nella riflessione della Corte EDU gli è riconosciuto un ruolo effettivamente condizionante. Prova ne è la già richiamata decisione *Nodet c. Francia* del 6.6.2019, con oggetto una vicenda giudiziaria generata dall'applicazione del sistema sanzionatorio francese in materia di abusi di mercato *sub forma* di sua manipolazione (già colpito da una declaratoria di illegittimità del *Conseil Constitutionnel* del 18.3.2015 relativamente all'illecito di *insider trading* e poi riformato con l. 819/2016 del 21.6.2016), anch'esso, come quello italiano, "a doppio binario" cumulativo.

Il giudice di Strasburgo, nell'attuare il *test*, ha ravvisato l'assenza di uno stretto legame procedimentale, oltre che sul piano del *coordinamento in materia probatoria* e su quello *temporale*, sul piano *teleologico*, facendo in particolare leva sulla sottolineata funzionalità di entrambi i procedimenti alla repressione degli stessi elementi di dannosità del fatto illecito, in essi definito e qualificato in maniera identica, e alla tutela dei medesimi interessi sociali<sup>74</sup>. Caratteristiche, queste, che, riconducibili alla sostanziale

---

<sup>71</sup> Cfr., da ultimo e per tutti, BIN L. (2020), p. 25 ss., e bibliografia ivi richiamata.

<sup>72</sup> Cfr., ancora, BIN L. (2020), p. 29.

<sup>73</sup> Corte di Giustizia UE, *Menci*, cit. §45; Corte di Giustizia UE, *Garlsson Real Estate*, cit., §47; Corte di Giustizia UE, *Di Puma c. Zecca*, cit., §42, dove si richiama la decisione *Garlsson Real Estate*. Per una sottolineatura del carattere tautologico della posizione della Corte di giustizia, SCOLETTA (2019a), *Abusi di mercato e ne bis in idem: il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti*, in *Le Società*, 2019, 543.

<sup>74</sup> Corte EDU, *Nodet c. Francia*, 6.6.2019, § 48.

identità strutturale dei due illeciti, sono fondamentalmente rinvenibili anche nel sistema degli abusi di mercato italiano, pure nella sua versione metaindividuale.

Ad indiziare nel senso di una possibile differenziazione tra la materia fiscale e quella degli abusi di mercato<sup>75</sup> è la, invece, costantemente riconosciuta alterità di obiettivi in sede tributaria, con conseguente complementarità teleologica tra procedimenti. In particolare, la *Grande Chambre*, nella decisione *A e B c. Norvegia* ha rilevato, in relazione al doppio binario fiscale norvegese, una chiara asimmetria finalistica – un obiettivo dissuasivo/compensativo (rispetto agli sforzi profusi dall’amministrazione per scoprire e sanzionare l’illecito) per la sanzione amministrativa, un obiettivo repressivo per quella penale –, facendo leva tra l’altro, in coerenza con la stessa formalizzazione dell’indice in esame<sup>76</sup>, sulla *peculiarità* della condotta penalmente sanzionata, caratterizzata da «un *élément additionnel de fraude délictueuse*»<sup>77</sup>.

D’altra parte, va riconosciuto come in quest’ultima decisione, a rigore, la diversa caratterizzazione dei due illeciti sia stata colta sul piano del solo giudizio di colpevolezza e non a fronte di un’assente particolare *modalità* dell’agire penalmente rilevante aggiuntiva rispetto a quanto richiesto ai fini dell’integrazione dell’illecito amministrativo (in questo senso, il riferimento alla *frode* dovrebbe acquisire nella pronuncia un significato esclusivamente soggettivo), secondo dunque una prospettiva che ben potrebbe interessare gli stessi abusi di mercato, così sancendone la compatibilità con l’indice in esame. Ciò del resto pare confermato dalla nostra Corte di Cassazione la quale, nella decisione più evoluta in materia<sup>78</sup>, ha derivato l’affermata complementarità teleologica dei procedimenti insistenti su un fatto di *insider trading* dai diversi aspetti delle corrispondenti fattispecie individuabili nella differente rilevanza della condotta antisociale sul piano dell’elemento psicologico e dunque del giudizio di colpevolezza. In particolare, il giudizio di colpevolezza circa l’illecito amministrativo, come confermato dalla stessa giurisprudenza<sup>79</sup>, sarebbe fondato esclusivamente sulla *suitas* della condotta inosservante, gravando sul trasgressore, in ragione della presunzione di colpevolezza posta dall’art. 3 L. n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Ciò che, unitamente all’equiparazione, per l’illecito amministrativo, del tentativo alla consumazione, evidenzierebbe «una più marcata finalizzazione dell’illecito amministrativo alla tutela oggettiva del mercato e della fiducia degli investitori», bene comune all’illecito penale, la cui tutela però, su questo piano, si arricchirebbe di «ulteriori finalizzazioni tipiche della sanzione penale», in particolare, quella special-preventiva<sup>80</sup>.

<sup>75</sup> Cfr. M. SCOLETTA (2019b), p. 3.

<sup>76</sup> Corte EDU, *A. e B. c. Norvegia*, cit., § 132: «le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement *in abstracto* mais aussi *in concreto*, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société en cause».

<sup>77</sup> Corte EDU, *A. e B. c. Norvegia*, cit., §144.

<sup>78</sup> Cass. pen., Sez. V, 31.10.2018, n. 49869, cit.

<sup>79</sup> Viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte n. 20930 del 30.9.2009 in tema di violazione dell’art. 190 t.u.f., il cui principio di diritto è stato successivamente ribadito da Cass. civ., sez. II, 4.12.2013, n. 27225, in tema di violazione dell’art. 187-bis, comma 4, t.u.f.

<sup>80</sup> Cass. pen., Sez. V, 31.10.2018, n. 49869, cit.



Toccata dunque con mano la flessibilità del parametro teleologico, che si presta evidentemente a legittimare al tempo stesso operazioni interpretative salvifiche e invalidanti i doppi binari, ci si avvede di come le conclusioni raggiunte dalla nostra giurisprudenza non siano trasponibili in ambito metaindividuale, dove la colpevolezza dell'ente da illecito amministrativo di abuso di mercato e quella da reato non presentano, nella prospettiva di cui ora si è detto, elementi di differenziazione.

Diversamente, l'idea della complementarietà teleologica dovrebbe poter attecchire sul terreno della responsabilità dell'ente da illecito tributario, ma non in ragione del rilievo di destinazione compensativa delle spese formulato dalla *Grande Chambre* in relazione alla sanzione amministrativa del sistema norvegese, che non pare riferibile al nostro sistema<sup>81</sup>. Piuttosto, ai fini della distinzione finalistica, potrebbe valere la diversa forma delle responsabilità dell'ente, nel senso che quella da illecito amministrativo, essendo priva di un nesso di ascrizione soggettiva, si rivelerebbe funzionale a una tutela obiettiva dell'interesse erariale ovvero a una finalità puramente riscossiva. E per di più, dall'altro lato, attesa la specificità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001, si può ben dire che lo spettro teleologico del procedimento sulla responsabilità da reato dell'ente, in ragione del fatto a cui attiene, risulta arricchito di una finalità strettamente rieducativa, funzionale a incentivare la *ri*-organizzazione della prevenzione del reato, testimoniata dalle previsioni del decreto che "premano" l'eliminazione delle carenze organizzative (artt. 12, 17, 49 e 78 d.lgs. 231/2001)<sup>82</sup>.

Riguardo al *coordinamento dei due procedimenti*, parametro che nell'argomentazione della Corte EDU si esemplifica nel riferimento alla conduzione degli stessi in modo da evitare, per quanto possibile, duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova, la riflessione deve muovere dal riconoscimento normativo dell'assimilazione della posizione processuale dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (art. 35) a quella dell'imputato, così da poter convalidare sul piano metaindividuale le argomentazioni sorte con riferimento al doppio binario individuale.

In materia di abusi di mercato la tesi favorevole alla sussistenza della connessione, sostenuta tra l'altro dalla Suprema corte nella stessa decisione richiamata circa l'indice della complementarietà teleologica<sup>83</sup>, si basa su una serie di elementi a tal fine significativi: l'attribuzione alla Consob, nel procedimento penale, dei diritti e delle facoltà riconosciuti agli enti e alle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato (*ex art. 187-undecies t.u.f.*); l'attribuzione alla Consob di poteri di indagine previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (*ex art. 187-octies, comma 5, t.u.f.*); i rapporti tra autorità giudiziaria e Consob per come regolati, in specie dall'art. 187-*decies t.u.f.*, con particolare riferimento allo scambio di informazioni funzionali all'accertamento degli illeciti; il consolidato orientamento della Corte medesima circa l'utilizzabilità delle relazioni ispettive dei funzionari della Consob ai fini di prova,

---

<sup>81</sup> Così MELIS e GOLISANO (2020), p. 590, i quali sottolineano come le sanzioni tributarie non abbiano alcuna funzione compensatoria dei costi dell'attività di accertamento, che restano pacificamente a carico della fiscalità generale, diversamente da quanto avviene per l'attività di riscossione, finanziata con l'aggio.

<sup>82</sup> Per quest'ultima notazione, PIVA (2020), p. 280.

<sup>83</sup> Cass. pen., Sez. V, 31.10.2018, n. 49869, cit.; in dottrina, FUSCO e BAGGIO (2019), p. 70.

relativamente alle parti concernenti il rilevamento dei dati oggettivi sull'andamento delle sedute di borsa ed al contenuto delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche degli intermediari.

D'altra parte, non si è mancato di segnalare come la descritta unitarietà della complessiva procedura sottenda il nodo dell'*utilizzabilità* processual-penalistica di elementi probatori acquisiti senza l'osservanza delle prescrizioni del codice di rito, col paradosso che, sotto l'egida dell'integrazione procedimentale, funzionale alla garanzia del *ne bis in idem*, rischierebbero di essere aggirati i capisaldi di garanzia in materia di prova a danno dell'imputato<sup>84</sup>.

Nel settore tributario, come evidenziato dallo stesso giudice delle leggi in un *obiter dictum* di una decisione di inammissibilità relativa a una (nuova) questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. (per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4, Prot. 7, CEDU e per contrasto con l'art. 3 Cost., declinato come principio di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento)<sup>85</sup>, rilevano i previsti obblighi comunicativi degli illeciti a carico delle autorità volti ad assicurare la contestualità dell'avvio dei due procedimenti<sup>86</sup>, utili pertanto anche nell'ottica della connessione temporale, e soprattutto la sostanziale condivisione dell'attività di raccolta delle prove (le risultanze delle verifiche amministrative sono tenute presenti nel processo penale e viceversa)<sup>87</sup>, alla quale però – occorre aggiungere – fa da contraltare il dato per cui il giudicato nell'uno non fa stato nell'altro procedimento, tant'è che non di rado le due autorità giungono a conclusioni diverse<sup>88</sup>.

Ad ogni modo e in via generale, se si prescinde dalla locuzione («autant que possible») con cui il giudice di Strasburgo lo introduce<sup>89</sup>, che ne rende sfumati gli effetti ovvero impedisce una loro enfaticizzazione, è innegabile come tale indice sconti

<sup>84</sup> BASILE (2017), p. 280 ss., il quale osserva come ciò appunto si abbia quando, attraverso la lettura estensiva resa dalla giurisprudenza in materia di abusi di mercato (Cfr. Cass. pen., Sez. V, 8.11.2012, dep. 29.1.2013, cit, secondo cui «le relazioni ispettive dei funzionari della CONSOB sono utilizzabili ai fini di prova relativamente alle parti riguardanti il rilevamento dei dati oggettivi sull'andamento delle sedute di borsa ed al contenuto delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche degli intermediari»), vengono consentite deroghe all'art. 220 disp. att. c.p.p., ammettendo che «veri e propri apprezzamenti circa l'illiceità dei fatti (e non mere constatazioni di dati obiettivi)», provenienti dal procedimento sull'illecito amministrativo condotto dall'Autorità di vigilanza, possano entrare, in via quasi automatica, nel compendio probatorio alla base del vaglio penalistico dell'*idem factum*.

<sup>85</sup> Corte cost., 15.7.2019, dep. 24.10.2019, n. 222, per la quale si veda SCOLETTA (2019c), p. 2608 ss.

<sup>86</sup> Ai sensi degli artt. 331 c.p.p., 36 D.P.R. 600/2973 e 14, comma 4, L. 537/1993 (come modificato dall'art. 1, comma 141, L. 208/2015).

<sup>87</sup> Cfr., sul piano normativo, gli artt. 63, comma 1, DPR 633/1972 e 33, comma 3, DPR 600/1973; e gli artt. 234 o 238-bis c.p.p. e 220 delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Per la sottolineatura di tale aspetto in dottrina, MAGNELLI (2019), p. 6 ss.; PIVA (2020), p. 281, che riporta vari riscontri giurisprudenziali; COLAIANNI e MONZA, 2017, p. 39; GALLO (2017), p. 923; MELIS (2017). Da ultimo, per ulteriori approfondimenti, MELIS e GOLISANO (2020), p. 598 ss.

<sup>88</sup> Per tale rilievo, cfr., in particolare, TORTORELLI (2018), p. 10; COLAIANNI e MONZA (2017), p. 39; GALLO (2017), p. 923; MELIS (2017); e, da ultimo, MELIS e GOLISANO (2020), p. 604 ss. Si soffermano sull'autonomia dei due giudicati, anche con dovizie di riferimenti giurisprudenziali, COMELLI (2019), p. 676 ss. e RIVELLO (2018), p. 110 ss.

<sup>89</sup> Corte EDU, A. e B. c. Norvegia, cit., §132.

l'intrinseca e insuperabile diversità del criterio valutativo del *penale* (ispirato al più rigoroso *al di là di ogni ragionevole dubbio*), ineludibilmente destinato a sovrapporsi a quello adottato nel settore amministrativo<sup>90</sup>.

Riguardo all'indice di connessione temporale<sup>91</sup>, rilevante solo nella giurisprudenza convenzionale – è questo, in concreto, il profilo di divergenza più significativo negli approcci tra le due Corti europee – ed evidentemente di difficile perimetrazione, come del resto già è dato registrare ponendo al confronto alcune decisioni<sup>92</sup>, non si può tacere il rischio di censura che ad esso si accompagna, attesa l'identificazione di uno dei mali della giustizia italiana con la lunghezza dei relativi procedimenti e tenuto conto della riconosciuta sufficienza della mancata soddisfazione di uno solo degli indici del *test* perché si abbia un generale difetto di connessione<sup>93</sup>.

### 5.1. La sanzione integrata per l'ente.

Dallo *standard* europeo di proporzionalità filtrato dal *ne bis in idem* discende il dovere di prendere in considerazione la sanzione irrogata nel primo procedimento nell'opera di determinazione della sanzione da irrogare nel secondo. Consapevoli della intuibile difficoltà che connota tale opera, cerchiamo di individuare la logica che dovrebbe governarla e, senza poter entrare troppo nel dettaglio, di definirne una cornice concettuale coerente con il contesto argomentativo in cui ha preso forma e si è sviluppata l'esigenza di proporzionalità sanzionatoria interna al principio.

Il riscontro della connessione procedimentale, quale connotato legittimante il doppio binario, risponde invero a una precisa idea di fondo: *laddove v'è integrazione tra i due procedimenti è esclusa la duplicazione del peso proprio di ciascuno dei due, che reifica la violazione del diritto fondamentale*. Sono figli di questa "filosofia" i principali indici dei *test*

---

<sup>90</sup> Lo rimarca immediatamente il giudice Pinto de Albuquerque nella *dissenting opinion* espressa nell'ambito della decisione *A. e B. c. Norvegia*.

<sup>91</sup> Anch'esso, così come l'indice di proporzione sanzionatoria, additato a esempio di trasfigurazione del *ne bis in idem*: in particolare, in questo caso, il principio fungerebbe da «improprio rimedio contro l'eccessiva durata del procedimento che "sopravvive" alla definizione del primo». Così, VIGANÒ (2017a), p. 2.

<sup>92</sup> Particolarmente significativa pare l'indicazione restrittiva fornita dalla Corte EDU nella decisione *Bjarni Armannsson c. Islanda*, 16.4.2019, che si discosta dall'apprezzamento invece favorevole della decisione *A e B. c. Norvegia*, nonostante le rispettive vicende procedimentali presentassero coordinate temporali simili. In particolare, i due procedimenti islandesi avevano coperto nel complesso un arco di circa quattro anni e dieci mesi, svolgendosi in contemporanea per pochi mesi; e il procedimento penale era andato avanti per soli, si direbbe, due anni dalla conclusione di quello avente a oggetto l'illecito amministrativo. Nella vicenda norvegese l'arco temporale dei due procedimenti era stato di circa cinque anni e i procedimenti penali erano continuati per due anni dopo la conclusione in via definitiva del procedimento tributario. Da ultimo, nella decisione Corte EDU, *Velkov c. Bulgaria*, 21.7.2020, si è ritenuto determinante nel senso della disconnessione temporale il prolungamento del procedimento penale per due anni e quattro mesi rispetto alla data di chiusura di quello con oggetto l'illecito amministrativo.

<sup>93</sup> Per tutte, Corte EDU, *Jóhannesson e a. c. Islanda*, 18.5.2017, §§ 51 ss.

euroconvenzionali<sup>94</sup>, compreso quello della proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria.

Posto ciò, la *sanzione complessiva proporzionata* non potrà, allora, che presentarsi come una *sanzione integrata*, a composizione bifronte, in cui ciascuna porzione (amministrativa e penale) è deputata a fotografare le prerogative del proprio illecito, non essendo ammissibile la loro sovrapposizione per i profili comuni, la quale determinerebbe quella duplicazione che si vuole evitare<sup>95</sup>.

Per dare attuazione a tale progetto, il giudice penale, di solito interveniente per secondo, dispone in ambito *individuale* dell'art. 133 c.p., norma che, attraverso innanzitutto il riferimento al *precedente giudiziario*, permette di rivolgere lo sguardo al passato, ossia a quanto avvenuto nel primo procedimento, perché il giudice *possa tenerne conto*<sup>96</sup>. Ma ciò non basta. In assenza di un'ancora concettuale, l'intervento *in proportionem* del giudice in sede di commisurazione della pena risulterebbe fondamentalmente *vinculis solutus* (ovvero significativo di una valutazione di stampo equitativo, condizionata unicamente dalla finalità rieducativa che deve connotare la pena). A restringere questo "spazio libero" provvede la gamma criteriale della *gravità del reato*, la quale, fornita dalla medesima disposizione codicistica, consente di cogliere la specificità dell'illecito penale e dunque di giustificare il *quantum* aggiuntivo di penalità da corrispondere nella definizione del trattamento sanzionatorio: una *quota punitiva addizionale*, che cioè si aggiunge alla sanzione amministrativa (sostanzialmente penale) e che corrisponde a quello specifico profilo di disvalore del reato, come tale assente nella fattispecie di illecito amministrativo e dunque non "coperto" dalla relativa sanzione già irrogata.

I tratti essenziali di questa impostazione possono rinvenirsi nelle premesse argomentative della giurisprudenza di legittimità, la quale assume il *disvalore del fatto* «da apprezzarsi con riferimento agli aspetti propri di entrambi gli illeciti (...)» a parametro di valutazione della proporzionalità del cumulo<sup>97</sup>.

Trasponendo le richiamate coordinate teoriche nella sfera metaindividuale, ci si avvede di come le coppie di fattispecie assunte a volano della nostra riflessione, presentino elementi capaci di diversificare il disvalore degli illeciti. A svolgere tale ruolo, così giustificando l'applicazione di un *quantum* punitivo aggiuntivo, commisurato secondo il peculiare sistema *pro quota*, è la diversa qualificazione giuridica dell'evento interno all'illecito complesso dell'ente *ex* d.lgs. n. 231 del 2001, vale a dire la più qualificata origine della corrispondente responsabilità, che si radica in un illecito penale e non amministrativo.

---

<sup>94</sup> È espressamente così per la raccolta e la valutazione delle prove. È fondamentalmente così per i profili teleologici dei procedimenti, dove si vuole che le finalità non si cumulino, ma si integrino. Possiamo sostenere che sia così anche per l'indice cronologico, atteso il collegamento logico tra duplicazione e estensione temporale.

<sup>95</sup> Per un richiamo a un'analoga direzione di senso, cfr. SCOLETTA (2019a), p. 545.

<sup>96</sup> Per una proposta di lettura in questa prospettiva dell'indice dei precedenti giudiziari sia consentito rinviare a TRIPODI (2017), p. 1083.

<sup>97</sup> Cass. pen., Sez. V, 21.9.2018, n. 49869, cit.

Pertanto, in materia di abusi di mercato, il delta differenziale di maggior disvalore, che di per sé dovrebbe distinguere la responsabilità da reato *ex* d.lgs. n. 231 del 2001 da quella da illecito amministrativo *ex* art. 187-*quinquies* t.u.f., deriva dalla diversa *gravità del fatto* – criterio di commisurazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 231 del 2001 –, atteso che nel primo caso non si è adeguatamente prevenuto ovvero si è agevolato un reato e nel secondo un illecito amministrativo.

Nel dettaglio, rispetto a questo settore, il compito è invero già assolto dalla prescrizione dell’art. 187-*terdecies* t.u.f., e in particolare, data la tipologia di sanzione prevista (pecuniaria da ambo i lati), dalla disciplina dettata alla lett. b, con conseguente *scomputo* della sanzione pecuniaria, nel quale dovrebbe concretizzarsi il progetto di sanzione integrata per come tratteggiato, potendosi concepire la quota di sanzione residuata dalla sottrazione di quella amministrativa già riscossa come espressiva del maggior disvalore immanente nell’illecito penale.

Va però aggiunto che tale impostazione non si riflette pienamente nelle cornici edittali dei due sistemi normativi, risultando, in particolare, il massimo della sanzione pecuniaria per la responsabilità da illecito amministrativo *ex* art. 187-*quinquies* t.u.f. ben più alto del corrispondente *ex* art. 25 *sexies* d.lgs. n. 231 del 2001. Salvo a non voler ravvisare in questa stessa scelta un tratto di irragionevolezza (ricollegato alla diversa natura degli illeciti-presupposto), resta fermo che il giudice penale, in caso di applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria in concreto superiore a quanto da lui stabilito con riferimento alla propria sanzione, non potrebbe far altro che ritenere la quota punitiva di sua spettanza assorbita in quella, secondo quanto imposto dal meccanismo di cui all’art. 187-*terdecies* t.u.f.

Analoghe conclusioni possono trarsi con riferimento al doppio binario in materia fiscale, ambito in cui, peraltro, le responsabilità dell’ente non sono configurate secondo uno schema strutturale sostanzialmente sovrapponibile (come avviene per gli abusi di mercato) e dove, dunque, già l’intera piattaforma di tipicità – e, di riflesso, di colpevolezza – del fatto (e non solo la qualificazione dell’evento) potrebbe bastare a giustificare la maggiore gravità dell’illecito dipendente da reato. Anche qui le sanzioni pecuniarie per la responsabilità da illecito amministrativo *ex* d.lgs. n. 471 del 1997, costruite come percentuale dell’imposta evasa (fino a raggiungere multipli della stessa), possono per entità sopravanzare quelle stabilite per quota dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Quanto alle norme che governano l’opera compensatoria, in assenza dell’art. 187-*terdecies* t.u.f. e dell’art. 133 c.p., l’accento va posto sul già richiamato art. 11 del d.lgs. n. 231 del 2001, disposizione a cui fa rinvio anche l’art. 14 circa la scelta delle sanzioni interdittive, e inoltre, sull’art. 83, comma 2, disposizione espressiva della logica compensatoria. Nell’ipotesi in cui, in conseguenza dell’illecito, sia stata applicata all’ente una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva



prevista nel decreto<sup>98</sup>, la norma richiede infatti che la durata della sanzione già sofferta sia computata nella determinazione della durata di quella dipendente da reato<sup>99</sup>.

Va presa poi in considerazione l'eventualità della previa definizione del processo penale col conseguente spostamento dell'opera compensatoria nella fase commisurativa della sanzione amministrativa interveniente per seconda. Sono i casi di *successione procedimentale atipica*. Corollario dell'impostazione sopra prospettata dovrebbe essere la tendenziale disapplicazione della sanzione amministrativa: l'irrogazione di una porzione di sanzione amministrativa realizzerebbe inevitabilmente una duplicazione sanzionatoria, essendo l'intero disvalore del fatto – composto da quello, per così dire, comune a entrambi gli illeciti e quello aggiuntivo, specifico dell'illecito penale – già completamente “coperto” dalla sanzione penale previamente applicata. Conclusione, questa, che risulta in linea di massima coerente con l'impostazione della giurisprudenza eurounitaria, la quale, sul piano della proporzionalità sanzionatoria, riconosce un peso determinante alla previa definizione del giudizio penale<sup>100</sup>.

Più precisamente, a parte l'ipotesi anomala in cui il giudice penale non abbia preso in considerazione profili di disvalore comuni ai due illeciti, le uniche *chances* di applicazione della sanzione amministrativa aggiuntiva (che potrà essere dosata in funzione del rigore complessivo della sanzione penale già irrogata) sono collegate al dato per cui i relativi parametri di commisurazione includano elementi non rilevanti in sede penale o, comunque, *ivi* non valutati. Un'evenienza non facilmente realizzabile per la tendenziale sovrapposibilità della gamma criteriale rilevante<sup>101</sup>, nonché per la marginalità dei casi in cui nei giudizi penali si resti indifferenti agli aspetti comuni ai due illeciti<sup>102</sup>.

Peraltro, l'ipotesi disapplicativa della sanzione è contemplata dalla stessa giurisprudenza, che, sviluppando la premessa argomentativa a cui si è fatto cenno, giunge ad ammettere che l'attività compensatoria possa sfociare, oltre che nella discesa al di sotto del minimo edittale, anche nella disapplicazione *in toto* della sanzione inflitta

---

<sup>98</sup> Ciò che dovrebbe poter accadere, ai sensi degli artt. 25-*quinqüiesdecies* e 12 d.lgs. n. 471 del 1997 (che rinvia all'art. 21 d.lgs. n. 472 del 1997) relativamente al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione rispetto a quello di partecipare a gare per l'affidamento di pubblici appalti.

<sup>99</sup> Su tale previsione, nell'ottica compensatoria, cfr. RICCARDI (2020), p. 237.

<sup>100</sup> Nella decisione *Garlsson Real Estate e a. c. Consob*, cit., §59, con una presa di posizione estendibile a tutte le *successioni procedimentali atipiche*, viene infatti censurato, perché eccedente quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di *interesse generale*, un sistema normativo che consenta di celebrare un procedimento afferente una sanzione amministrativa, quando per lo stesso fatto sia già stata pronunciata sentenza penale di condanna e sempre che quest'ultima soddisfi i caratteri che devono connotare la risposta sanzionatoria nel diritto dell'Unione, vale a dire risulti idonea a reprimere il reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva; apprezzamento, quest'ultimo, che viene rimesso al giudice del rinvio (quello sull'illecito amministrativo).

<sup>101</sup> Si considerino, ai nostri fini, l'art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997 e l'art. 194 bis t.u.f., la cui pur dettagliata gamma di indici dovrebbe comunque essere ricompresa nel più generale novero dei criteri contemplati agli artt. 133 e 133 *bis* c.p.

<sup>102</sup> Sia detto per inciso che la stessa ristrettezza dei margini di praticabilità del modello di sanzione integrata, salvi diversi itinerari argomentativi che in questa sede non è possibile sviluppare, dovrebbe connotare l'ipotesi della piena coincidenza dell'area di tipicità delle fattispecie descrittive dei due illeciti (cui si accompagna l'unicità dell'elemento soggettivo caratterizzante il fatto materiale).

per seconda quando la prima possa considerarsi da sola proporzionata in quanto idonea ad assorbire quel disvalore, «offrendo tutela complessivamente e pienamente adeguata e soddisfacente all'interesse protetto»<sup>103</sup>. Una manovra estrema ritenuta ammissibile anche quando a intervenire in seconda battuta sia la sanzione penale, con l'effetto di affidare in concreto a quella amministrativa l'intero presidio sanzionatorio<sup>104</sup>.

Non potendoci in questa sede soffermare sulle preoccupazioni legalistiche<sup>105</sup> e di politica sanzionatoria/criminale<sup>106</sup> legate a tali interventi estremi, peraltro già registratisi<sup>107</sup>, val la pena chiarire, da un lato, come essi, nell'approccio giurisprudenziale, appaiano giustificati dalla sola entità della prima sanzione, laddove invece, a nostro avviso, non dovrebbe essere l'ammontare della sanzione precedentemente irrogata a giustificare la disapplicazione dell'altra, bensì l'impossibilità che quest'ultima poggi su un qualche elemento non previamente valutato ai fini sanzionatori nel primo procedimento. Con il duplice effetto, dunque, da un lato, di rendere, come già detto, quasi normale la disapplicazione della sanzione amministrativa interveniente per seconda, attesa la difficoltà di giustificare una quota sanzionatoria addizionale, dall'altro, di impedire, per la ragione eguale e contraria, la disapplicazione di quella penale, la cui irrogazione si lega al maggior disvalore dell'illecito di propria competenza.

Riconosciuta l'esportabilità sul piano metaindividuale delle considerazioni svolte, particolare attenzione va prestata all'ipotesi in cui la *successione atipica* consegua alla scelta di un rito speciale premiale, secondo quanto peraltro normalmente avviene in questa, pur non frequente, sequenza procedimentale, come confermato dal riscontro giurisprudenziale circa i doppi binari sanzionatori individuali. Lo stesso può aversi anche rispetto agli enti, i quali, in base alla disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 (artt. 62 ss.), hanno accesso a tali riti.

La giurisprudenza assume a referente dell'opera compensatoria la pena finale concretamente inflitta<sup>108</sup>. Di modo che, se, da un lato, si potrebbe ritenere che la pena "scontata", impedendo alla sanzione penale di assorbire l'intero disvalore del fatto, consente la successiva integrazione da parte di quella amministrativa<sup>109</sup>, come

---

<sup>103</sup> Si vedano Cass. pen., Sez. V, 21.9.2018, n. 49869, cit. e Cass. pen., Sez. V, 15.4.2019, n. 39999, cit., a cui si riferisce la citazione testuale.

<sup>104</sup> Cfr. le decisioni citate nella nota precedente.

<sup>105</sup> Cfr. F. CONSULICH (2018), p. 957; SCOLETTA (2019d), p. 545; e, da ultimo, BIN L. (2020), p. 40 ss.

<sup>106</sup> In quest'ottica le riflessioni da noi sviluppate in TRIPODI (2020), p. 939.

<sup>107</sup> Il fenomeno di disapplicazione del minimo edittale della pena prospettato dalla Suprema Corte ha preso forma nella già richiamata decisione del Trib. Milano, 15.11.2018, dep. 1.2.2019.

<sup>108</sup> La giurisprudenza di legittimità, in sede di verifica della complessiva proporzionalità della risposta sanzionatoria, dinanzi l'alternativa tra *misura della penale iniziale*, ossia non "scontata", e *misura della pena finale*, ossia "scontata", ha optato per quest'ultima, ponendo, in generale, la regola della pena finale concretamente inflitta quale referente della coerenza del sistema a doppio binario sanzionatorio interno col *ne bis in idem* europeo. Cfr. Cass., sez. trib. civ., 9.7.2018, n. 27564, cit.; Cass. pen., sez. V, 9.11.2018, cit.

<sup>109</sup> Nella nostra prospettiva si tratterebbe di un'ipotesi in cui la *ri-valutazione* ai fini sanzionatori di un aspetto già considerato nel precedente giudizio sarebbe ammessa in virtù della riconosciuta "parzialità", conseguente allo sconto di pena *ex lege*, della prima definizione dell'entità sanzionatoria.

riconosciuto dal giudice di ultima istanza<sup>110</sup>, secondo uno schema in via generale avallato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, affermato il ruolo determinante della previa definizione del processo penale, pur sempre accorda al giudice interno dell'illecito amministrativo il potere di valutare l'adeguatezza della sanzione penale e dunque anche quello di integrarla<sup>111</sup>; dall'altro, va sottolineato come questa impostazione si connota per il profilo di iniquità di trattamento dovuto all'effetto di neutralizzazione della premialità del rito sul piano della verifica di compatibilità del doppio binario sanzionatorio col *ne bis in idem*: nel senso che il consociato si vedrebbe prima "premiato" per il rito prescelto, al costo però di subire una compressione del diritto di difesa in funzione della contrazione dei tempi di giudizio, e poi, per la stessa ragione, valutato più severamente in punto di proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva<sup>112</sup>. La complessità della questione, a cui qui si è potuto solo accennare, è resa per di più evidente dal dato per cui corollario di quest'ultima notazione sarebbe l'indiretta incentivazione della corrispondente strategia processuale: basterebbe infatti accedere a un tale rito per "risolvere", o avere un'alta probabilità di farlo, la vicenda su entrambi i fronti sanzionatori.

Infine, ferme le esposte indicazioni metodologiche circa la commisurazione della sanzione, va segnalato come sul raggiungimento della "meta" della proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria possano incidere anche specifici istituti previsti nelle normative di riferimento.

In ambito fiscale, invero, alla sicura inoperatività del risolutivo meccanismo di cui all'art. 21 d.lgs. n. 74 del 2000, dovrebbe accompagnarsi, stando agli orientamenti giurisprudenziali<sup>113</sup>, l'inapplicabilità della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, sicché ogni tentativo di recuperarne in qualche modo e comunque parzialmente gli effetti ripone le basi sulla disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001 (artt. 11, comma 1 e 12, comma 2, lett. a) e dal d.lgs. n.

---

<sup>110</sup> Cass., sez. trib. civ., 9.7.2018, n. 27564. cit.

<sup>111</sup> Corte di giustizia UE *Garlsson Real Estate e a. c. Consob*, cit., §59.

<sup>112</sup> Così ROCCATAGLIATA (2018); ID (2019).

<sup>113</sup> Così, Cass., sez. III, 17.11.2017, dep. 28.2.2028, n. 9072 e Cass., sez. III, 23.1.2019, dep. 15.3.2019, n. 11518, con riferimento all'inevitabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. all'ente, sulla scorta del presunto *generale* sbarramento rinvenuto nel meccanismo di decumulo in danno dell'ente di cui all'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, che recherebbe, secondo un'interpretazione teleologico-sistematica, un principio generale di autonomia della relativa responsabilità aperto ad accogliere anche istituti diversi da quelli espressamente previsti.

Ferma la specificità della questione, ricollegabile alle peculiari ragioni di non punibilità che ispirano la singola figura di volta in volta rilevante, l'argomento richiamato tuttavia non convince, dal momento che la lettura estensiva dell'art. 8, norma che fa riferimento alle sole cause di estinzione e non alle cause di non punibilità, integrerebbe comunque un'interpretazione analogica con effetti *in malam partem*, come tale inammissibile. Sul tema, evidentemente complesso, che qui non è possibile approfondire, cfr. PIERGALLINI F. (2020), p. 226 ss., la quale conclude in senso favorevole all'applicabilità dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 all'ente, giustificandola attraverso la lettura dell'illecito della *societas* in chiave concorsuale e la conseguente rilevanza della causa di non punibilità in termini di circostanza oggettiva ai sensi dell'art. 119 c.p.

472 del 1997 (art. 13) riguardo al comportamento *post delictum* ovvero all'avvenuto pagamento del debito tributario, per il quale è prevista la riduzione della sanzione<sup>114</sup>.

## Bibliografia

AA.VV. (2000): *Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria*, Francesco Moschetti – Loris Tosi (eds.), (Padova, Cedam)

AA.VV. (2018): *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Luca Lupária – Luca Marafioti – Giovanni Paolozzi (eds.) (Torino, Giappichelli).

ALAGNA, Rocco (2012): "I reati tributari e il regime della responsabilità da reato degli enti", *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia.*, pp. 397-410.

ALDROVANDI, Paolo (2005): *Profili evolutivi dell'illecito tributario* (Padova, Cedam).

ALLEGREZZA, Silvia (2012): "Art. 4 Prot. 7 CEDU", in Sergio Bartole – Pasquale De Sena – Vladimiro Zagrebelski (eds.), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (Padova, Cedam), 890 ss.

AMARELLI, Giuseppe (2006): "Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 151-181.

AMBROSETTI, Enrico Maria (2006): "Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato", in Mauro Ronco (editor), *Commentario sistematico al codice penale. La legge penale* (Bologna, Zanichelli), 191 ss.

BALLINI, Bianca (2020): "Le novità introdotte dal D.lgs. 14.7.2020, n. 75 in attuazione della cd. Direttiva PIF", *dis-Crimen*, 28 luglio, pp. 1-12.

BARON, Luca (2019): "Test di proporzionalità e *ne bis in idem*. La giurisprudenza interna alla prova delle indicazioni euro-convenzionali in materia di *market abuse*", *Archivio penale web*, 3, pp. 1-54

BARON, Luca (2020): "Ne bis in idem e giudizio di proporzione, ovvero la certezza dell'incertezza applicativa", *Giurisprudenza commerciale*, pp. 743-756.

BARTOLI, Roberto (2018): "Dalle "rime obbligate" alla discrezionalità: consacrata la svolta", *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, pp. 2566-2575.

---

<sup>114</sup> Cfr. PIVA (2020), p. 279, il quale peraltro segnala come proprio la scoperta del fatto e la tempestiva attuazione del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 potrebbe rappresentare un indice favorevole nell'ambito della valutazione di idoneità del modello organizzativo.

Si ricorda inoltre, come, in base all'art. 6 del d.lgs. n. 128 del 2015, un effetto riduttivo della sanzione amministrativa consegua, soddisfatte determinate condizioni, all'adesione al regime di adempimento collaborativo previsto dallo stesso decreto legislativo.

BASILE, Enrico (2017): [“Una nuova occasione \(mancata\) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato?”](#), *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 271-286.

BASILE, Enrico (2019): “Il doppio binario sanzionatorio degli “abusi di mercato” in Italia e la trasfigurazione del *ne bis in idem* europeo”, *Giurisprudenza commerciale*, 2019, pp. 129-141.

BIN, Ludovico (2020): [“Anatomia del \*ne bis in idem\*: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole”](#), *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 98-142.

CAPUTO, MATTEO (2013): “*In limine*, natura e funzioni politico-criminali delle soglie di punibilità nei reati tributari”, in Riccardo Borsani (editor), *Profili critici del diritto penale tributario* (Padova, Cedam), pp. 27-50.

CARACCIOLI, Ivo e FALSITTA, Gaspare (2000): “Il principio di non cumulabilità fra sanzioni penali e sanzioni tributarie e la sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 74/2000”, *Fisco*, 2000, 9740 ss.

CARERI, Alessia (2019): [“I presupposti della garanzia convenzionale al \*ne bis in idem\*: dalla Grande Camera nuove precisazioni”](#), *Sistema penale*, 12 dicembre.

CAVALLINI, Stefano e INGRASSIA, Alex (2016): “Brevi riflessioni sulla relazione tra il D.LGS: 231/2001 e i reati tributari: *poenae non sunt multiplicanda sine necessitate*”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 109-116.

CERQUA, Luigi Domenico (2006): “La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: principi generali e prime applicazioni giurisprudenziali”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, 2, 149-164.

COCCO, Giovanni (2004): “L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 90-121.

COLAIANNI, Francesco e MONZA, MARCO (2017): “Il problema del “conflitto” tra *ne bis in idem* “internazionale” e doppio binario tributario. La parabola del principio verso l’eclisse?”, *Rivista di diritto tributario*, 2, pp. 23-53.

COMELLI, Alberto (2019): “Rapporti tra procedimento penale e processo tributario”, in Alberto Cadoppi – Stefano Canestrari – Adelmo Manna – Michele Papa (eds.), *Diritto penale dell’economia*, (Torino, Utet), I, pp. 674-692.

CONSULICH, Federico (2018): “Il prisma del *ne bis in idem* nelle mani del Giudice eurounitario”, *Diritto penale e processo*, 7, pp. 949-960.

CONSULICH, Federico (2019): “L’ente alla Corte. Il D.LGS. 231/2001 al banco di prova delle carte dei diritti”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 21-43.

CORDERO, Franco (2000), *Procedura penale* (Milano, Giuffrè).



D’ALESSANDRO, Francesco (2014): “Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali”, *Diritto penale e processo*, 5, pp. 614-631.

D’ARCANGELO, Fabrizio (2020): “[La responsabilità da reato degli enti per i delitti tributari: sintonie e distonie di sistema](#)”, *Sistema penale*, 7, sez spec. Atti del webinar “Tax compliance, responsabilità degli enti e reati tributari. Una riflessione alla luce della legge n.157 del 2019” (15 maggio 2020), pp. 167-179.

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2015): “*Ne bis in idem*: evoluzione e contenuti di una garanzia, nello scenario dell’integrazione europea”, *Lalegislationepenale.eu*, luglio 2015, pp. 1-18.

DEL FEDERICO, Lorenzo (1993): *Le sanzioni amministrative nel diritto tributario* (Milano, Giuffrè)

DELL’OSSO, Alain Maria (2020), “Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti critici sul cd. decreto fiscale”, *Diritto penale e processo*, pp. 318-331.

DE SIMONE, Giulio (2012): *Persone giuridiche e responsabilità penale*, (Pisa, Edizioni ETS).

DE VERO, Giancarlo (2008): *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, vo. IV, in Carlo Federico Grosso – Tullio Padovani – Antonio Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale-parte generale* (Milano, Giuffrè).

DIGNAM, Alan e ALLEN, David (2000): *Company Law and the Human Rights Act 1998* (London, Butterworths).

DOLCINI, Emilio (2016): “Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1956-1975.

EMBERLAND, Marius (2006): *The Human Rights of Companies*, (Oxford, Oxford University Press).

EPIFANI, Jacopo (2019): “*Quid de nocte?* Un apparente passo indietro nel dialogo tra Cassazione e Corte costituzionale per la definizione dei rapporti tra concorso formale e divieto di *bis in idem* processuale”, *Archivio penale web*, 3, pp. 1-21.

FALCINELLI, Daniela (2019): *Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale*, (Torino, Giappichelli).

FASOLIN, Silvia (2015): *Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem europeo*, (Padova, Cedam).

FELISATTI, Valentina (2018): “[Il ne bis in idem domestico. Tra coordinazione procedimentale e proporzionalità della sanzione](#)”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 119-147.

FERRUA, Paolo (2017): “La sentenza costituzionale sul caso eternit: il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente”, *Cassazione penale*, pp. 78-85.

FINOCCHIARO, Stefano (2017): [“Il buio oltre la specialità. Le sezioni unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione”](#), *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 344-349.

FIGURELLA, Antonio (2012): “From “macro-anthropos” to “multiperson organisation”. Logic and structure in compliance programs in the corporate criminal liability”, in Antonio Fiorella (editor), *Corporate criminal liability and compliance programs*, vol. II (Napoli, Jovene) 2012, pp. 400 ss.

FIGURELLA, Antonio (2006): “voce Responsabilità da reato degli enti collettivi”, in Sabino Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, (Milano, Giuffrè), pp. 5100 ss.

FIGURELLA, Antonio e SELVAGGI, Nicola (2018): *Dall’utile al giusto*, (Torino, Giappichelli).

FONAROLI, Désirée (2013): “La responsabilità dell’ente”, in Filippo SGUBBI, Désirée FONAROLI, Andrea Francesco TRIPODI, *Diritto penale del mercato finanziario* (Padova, Cedam), pp. 193-208.

FRATINI, Marco (2012): “Art. 187 quinquies t.u.f.”, in Marco Fratini – Giorgio Gasparri (eds.), *Il testo unico della finanza*, III (Torino, Utet), pp. 2518-2531.

FUSCO, Eugenio e BAGGIO, Giordano (2019): [“Recenti pronunce in materia di market abuse”](#), *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 67-79.

GALLO, Franco (2017): “Il *ne bis in idem* in campo tributario: un esempio per riflettere sul “ruolo” delle Alte Corti e sugli effetti delle loro pronunzie”, in *Rassegna tributaria*, pp. 915-925.

GALLUCCIO, Alessandra (2018), [“La Grande Sezione della Corte di giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di \*bis in idem\*”](#), *Diritto penale contemporaneo*, 21 marzo.

GARIN, Aurore (2016): “*Ne bis in idem* et Convention européenne des droits de l’homme”, *Revue trimestrielle des droit de l’homme.*, 106, pp. 395-432.

GIOVANNINI, Alessandro (2014): *Il diritto tributario per principi* (Milano, Giuffrè).

GIUNTA, Fausto (2020), “Note sulla punizione dell’ente evasore”, in *disCrimen.it*, 23 settembre.

IELO, Paolo (2020): “Responsabilità degli enti e reati tributari”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1/2020, pp. 9-20.

IORIO, Antonio (2015): *I nuovi reati tributari* (Milano, Giuffrè).

LAMBERTUCCI, Fabio (2007): “Art.12”, in Francesco Carlo Palazzo – Carlo Enrico Paliero (a cura di): *Commentario breve alle leggi penali complementari* (Padova, Cedam), pp. 1002-1004.

LONGARI, Carlo (2019): “La controversa natura delle soglie di punibilità”, *Processo penale e giustizia*, pp. 249-267.

LUPI, Raffaello (1998): “Prime osservazioni sul nuovo sistema delle sanzioni amministrative tributarie”, *Rassegna tributaria*, pp. 328-352.

MADIA, Nicola, (2019): “*Ne bis in idem* europeo: la definitiva emersione della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della pena”, *Cassazione penale*, pp. 662-684

MADIA, Nicola, (2020): *Ne bis in idem europeo e giustizia penale* (Padova, Cedam).

MAGNELLI, Francesco Matteo (2019): “Sulla (in)compatibilità del sistema repressivo degli illeciti fiscali con lo statuto transnazionale del *ne bis in idem*: tra proporzionalità e 231”, *Giurisprudenza Penale Web*, 2, pp. 1-18.

MAIELLO, Nicola Maria (2019): “Alla ricerca dell’identità perduta: la Cassazione ribadisce la natura “relativa” del *ne bis in idem*”, *Giurisprudenza commerciale*, 6, 2019, 1318.

MAIELLO, Vincenzo (2002): “La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 4, pp. 897-916.

MANCUSO, Enrico E VIGANÒ, FRANCESCO (2016): “Art. 4 Prot. n. 7 – Diritto a non essere giudicato o punito due volte”, in Giulio Ubertis – Francesco Viganò (eds.), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, (Torino, Giappichelli), pp. 374-390.

MANES, Vittorio (2011), “Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i «nuovi» vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno”, in Vittorio Manes – Vladimiro Zagrebelski (eds.), *La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano* (Milano, Giuffrè), 1 ss.

MANES, Vittorio (2019): “La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie”, in Vittorio MANES – Valerio NAPOLEONI, *La legge penale illegittima* (Torino, Giappichelli), pp. 173-407.

MANNA, Adelmo (2003): “La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista”, *Cassazione penale*, pp. 1101-1121.

MANNA, Adelmo (2000): “Prime osservazioni sulla nuova riforma del diritto penale tributario”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 119-151.

MARINUCCI, Giorgio (2002): “*Societas puniri potest*. Uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1193-1214.

MARONGIU, Gianni (2004): “Le sanzioni amministrative tributarie: dall’unità al doppio binario”, *Rivista di diritto tributario*, 2004, I, pp. 373 ss.

MASULLO, Maria Novella (2012): *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità* (Napoli, Esi).

MAZZACUVA, Federico (2020): *L’ente premiato* (Torino, Giappichelli).

MAZZACUVA, Francesco (2017): *Le pene nascoste* (Torino, Giappichelli).

MAZZACUVA, Francesco (2020): “Il *ne bis in idem* dimezzato: tra valorizzazione delle istanze di proporzione della sanzione e smarrimento della dimensione processuale”, *Giurisprudenza commerciale*, pp. 940-951.

MELIS, Giuseppe (2017): “*Ne bis in idem* con il nodo della connessione”, *Norme e tributi-Il sole 24 ore*, 15 ottobre.

MELIS, Giuseppe e GOLISANO, Matteo (2020): “Il livello di implementazione del principio del *ne bis in idem* nel processo tributario”, *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 3, pp. 579-622.

MEZZETTI, Enrico (2018): “[L’enticidio: una categoria penalistica da ricostruire e una conseguenza per l’azienda da evitare](#)”, *Diritto penale contemporaneo*, 1, 133-147.

MICELI, Rossella (2014): “voce Sanzioni amministrative tributarie”, *Enc. Treccani-Diritto on line*.

MONGILLO, Vincenzo (2018): *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo* (Torino, Giappichelli).

MUCCIARELLI, Francesco (2019): “[Doppio binario sanzionatorio degli abusi di mercato e ne bis in idem: prime ricadute pratiche dopo le sentenze della CGUE e la \(parziale\) riforma domestica](#)”, *Diritto penale contemporaneo*, 15 marzo.

MUCCIARELLI, Francesco (2018): “[Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità](#)”, *Diritto penale contemporaneo*, 17 ottobre.

MUCCIARELLI, Francesco (2011): “Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n.231/2001”, *Diritto penale e processo*, 4, 2011, pp. 431-432.

MUSCO, Enzo (2001): “Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive”, *Diritto e giustizia*, 2001, pp. 8 ss.

NAPOLEONI, Valerio (2000): *I fondamenti del nuovo diritto penale tributario* (Milano, Ipsoa).

OLIVER, Peter (2015): “Companies and Their Fundamental Rights”, *International e Comparative Law Quarterly*, 2015, 64, 661-696.

PADOVANI, Tullio (2017): *Diritto penale* (Milano, Giuffrè).

PALIERO, Carlo Enrico (2003): “La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici”, in Francesco Palazzo (editor): «Societas puniri potest». *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, (Padova, Cedam), pp. 17-34.

PALIERO, Carlo Enrico e PIERGALLINI, Carlo (2006): “La colpa in organizzazione”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 167-184.

PALIERO, Carlo Enrico (2008): “La società punita: del *come*, del *perché* e del *per cosa*”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1516-1545.

PALIERO, Carlo Enrico (2018): “La colpa di organizzazione tra responsabilità

collettiva e responsabilità individuale”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 175-219.

PELISSERO, Marco (2018): “La responsabilità degli enti”, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. II, 14<sup>a</sup> ed., 2018, 750 ss.

PERINI, Andrea (2006): “Brevi considerazioni in merito alla responsabilità degli enti conseguente alla commissione di illeciti fiscali”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, pp. 79-89.

PIERGALLINI, Carlo (2013): “Colpa di organizzazione e impresa”, in Massimo Donini – Renzo Orlandi (eds.): *Reato colposo e modelli di responsabilità*, Bologna, 2013, pp. 171ss.

PIERGALLINI, Carlo (2019): “L’omicidio stradale al primo vaglio della Consulta: tra ragionevoli self restraint e imbarazzati silenzi”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1199-1217.

PIERGALLINI, Francesca (2020): “[La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell’ente](#)”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, 217-236.

PISA, Paolo (2019): “Pene accessorie di durata fissa e ruolo riformatore della Corte costituzionale”, *Diritto penale e processo*, pp. 216 ss.

PIVA, Daniele (2020): “[Reati tributari e responsabilità dell’ente: una riforma ma non di sistema](#)”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 275-289.

PULITANÒ, Domenico (2016), “*Ne bis in idem*. Novità dalla Corte Costituzionale e problemi aperti”, *Diritto penale e processo*, 1588-1594.

PULITANÒ, Domenico (2017): “[La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali](#)”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 48-60.

PULITANÒ, Domenico (2019): *Diritto penale*, (Torino, Giappichelli).

RAGUCCI, Gaetano (2019): “La riforma delle sanzioni amministrative tributarie”, in Cesare Glendi – Giuseppe Corasaniti – Caterina Corrado Oliva – Paolo Dé Capitani di Vimercate (eds.), *Per un nuovo ordinamento tributario* (Padova, Cedam), pp. 719-731.

RECCHIA, Nicola, (2018): “Note minime sulle tre recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di *ne bis in idem*”, *Eurojus*, 22 marzo.

RICCARDI, Matteo (2020): “Doppio binario sanzionatorio e responsabilità «derivata» degli enti in materia di market abuse: il *ne bis in idem in societatem*”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, pp. 205-240.

RIVELLO, Pierpaolo (2018): “[I rapporti tra giudizio penale e tributario ed il rispetto del principio del ne bis in idem](#)”, *Diritto penale contemporaneo*, 1, 101-131.

ROCCATAGLIATA, Lorenzo, (2018): “La proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato per abusi di mercato: disapplicazione *in toto*



vs disapplicazione *in mitius* della norma interna”, *Giurisprudenza Penale Web*, 12 novembre.

ROCCATAGLIATA, Lorenzo (2019), “Doppio binario sanzionatorio: lo sconto di pena per il rito speciale rientra nel computo per la proporzionalità del trattamento punitivo complessivamente applicato”, *Giurisprudenza Penale Web*, 10 febbraio.

ROMANO, Mario (2002a): “La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali”, *Rivista delle società*, pp. 393-411.

ROMANO, Mario (2002b): “La responsabilità degli enti, società e associazioni: profili generali”, *Rivista delle società*, pp. 393-411.

ROMANO, Mario (2006): “Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo)”, in Emilio Dolcini – Carlo Enrico Paliero (eds.): *Studi in onore di G. Marinucci*, vol. II, *Teoria della pena. Teoria del reato*, Milano, pp. 1721-1742.

ROMANO, Mario (2011): “Art. 196”, in Mario Romano – Giovanni Grasso – Tullio Padovani (eds.), *Commentario sistematico del codice penale* (Milano, Giuffrè), 394-404.

ROSSI, Alessandra (2006): “Market abuse e insider trading”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, pp. 83-98.

RUSSO, Pasquale (2016): “Il principio di specialità ed il divieto del ne bis in idem alla luce del diritto comunitario”, *Rivista di diritto tributario*, 2016, pp. 23-38.

SANTI, FRANCESCO (2006), “La responsabilità delle “persone giuridiche” per illeciti penali e per illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato”, *Banca borsa titoli di credito*, 2006, I, pp. 81-103.

SANTORIELLO, Ciro (2019): “Il ne bis in idem nel processo verso le società. Un problema da porsi”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 9-19.

SCOLETTA, Marco (2019a): “Abusi di mercato e *ne bis in idem*: il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti”, *Le Società*, pp. 533-546.

SCOLETTA, Marco (2019b): “[Il ne bis in idem “preso sul serio”: la Corte Edu sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi di mercato](#)”, *Diritto penale contemporaneo*, 17 giugno.

SCOLETTA, Marco (2019c): “Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio binario punitivo in materia tributaria al cospetto del ne bis in idem europeo”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2608-2618.

SCOLETTA, Marco (2019d): “Abusi di mercato e *ne bis in idem*: il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti”, *Le Società*, 5, pp. 533-546.

SILVA, Chiara (2019): “La deriva del *ne bis in idem* verso il canone della proporzionalità”, *Archivio penale web*, 1, pp. 1-38.

SOTIS, Carlo (2017): “Il “fatto” nella prospettiva del divieto di doppia punizione”, *Indice penale*, pp. 461-477.

TORTORELLI, Monica (2018): “L’illecito penale tributario e il suo doppio. Dal dialogo (mancato) tra le Corti ad un auspicabile intervento legislativo”, *Archivio penale web*, 2018, pp. 1-25.

TRIPODI, Andrea Francesco (2017): “Cumuli punitivi, *ne bis in idem* e proporzionalità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1047-1086.

TRIPODI, Andrea Francesco (2019): “*Ne bis in idem* e reati tributari”, in Alberto Cadoppi – Stefano Canestrari – Adelmo Manna – Michele Papa (eds.), *Diritto penale dell’economia*, (Torino, Utet), I, pp. 55-79.

TRIPODI, Andrea Francesco (2020), “*Ne bis in idem* e insider trading: dalla Cassazione i criteri per una risposta sanzionatoria proporzionata”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 934-939.

VALLINI, Antonio (2011): “Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti in tema di circolazione di veicolo sottoposto a sequestro”, *Diritto penale e processo*, 7, pp. 848-858.

VALLINI, Antonio (2018): “Tracce di *ne bis in idem* sostanziale lungo i percorsi disegnati dalle Corti”, *Diritto penale e processo*, 2018, pp. 525-538.

VICOLI, Daniele (2016): “Il *ne bis in idem* tra approccio naturalistico e dimensione tripartita del fatto: la Corte costituzionale delinea i nuovi equilibri”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2466-2479.

VIGANÒ, Francesco (2014): “[Doppio binario sanzionatorio e \*ne bis in idem\*: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta? \(a margine della sentenza Grande Stevens della Corte EDU\)](#)”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3-4, pp. 219-238.

VIGANÒ, Francesco (2016): “[La Grande Camera della Corte di Strasburgo su \*ne bis in idem\* e doppio binario sanzionatorio](#)”, *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre.

VIGANÒ, Francesco (2017a): “[Una nuova sentenza di Strasburgo su \*ne bis in idem\* e reati tributari](#)”, *Diritto penale contemporaneo*, 22 maggio.

VIGANÒ, Francesco (2017b): “[Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena](#)”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 61-66.

VILLANI, Enrica (2016): *Alle radici del concetto di “colpa di organizzazione” nell’illecito dell’ente da reato* (Napoli, Jovene).

VINCIGUERRA, Sergio (1983): *La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689* (Padova, Cedam).

VIZZARDI, Matteo (2006): “Manipolazione del mercato: «doppio binario» da ripensare?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 704-731.

VOGLIOTTI, Massimo (2007): *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica* (Torino, Giappichelli).